

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 10 marzo 2022

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 22 febbraio 2022 - n. 2126

Approvazione del manuale operativo dei controlli relativi all'applicazione della direttiva nitrati

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO AGROALIMENTARE,
INTEGRAZIONE DI FILIERA E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Visti:

- la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modifiche e integrazioni, che all'articolo 112, comma 1, prevede che, fatte salve le eccezioni ivi previste, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è soggetta a comunicazione all'autorità competente;
- decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato»;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e successive modifiche e integrazioni;
- la delibera della Giunta regionale 11 luglio 2012, n. IX/3745 «Linee guida in ordine alla applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 130 decies della legge regionale 31/2008 così come modificata ed integrata dall'art. 14 della legge regionale 7/2012»;
- la delibera della Giunta regionale 26 novembre 2019, n. XI/2535 «Designazione di nuove zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. 152/2006»;
- le deliberazioni della Giunta regionale del 2 marzo 2020, n. XI/2893 «Approvazione del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE - 2020-2023» e del 30 marzo 2020, n. XI/3001 «Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE», che prevedono, al punto 3 del deliberato, di demandare al dirigente competente l'adozione dei necessari successivi atti applicativi tra cui l'approvazione delle modalità per la presentazione o l'aggiornamento della Comunicazione nitrati;

Considerato che:

- la legge regionale 31/2008 all'art. 130 decies comma 5 prevede che «la Giunta regionale fornisce, con propria deliberazione, indicazioni di massima in ordine alla valutazione delle tipologie e della gravità delle infrazioni, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 689/1981 e dei valori minimi e massimi di cui alla presente legge»;
- la d.g.r. 11 luglio 2012 n. IX/3745, recante le indicazioni di massima di cui al sopra citato articolo, al punto 2 del deliberato demanda al dirigente competente, con un apposito provvedimento, la definizione del «Manuale operativo dei controlli» e dei relativi verbali al fine di coordinare e standardizzare le modalità di applicazione dell'attività di controllo da parte degli enti competenti;

Visto il d.d.u.o. 10 ottobre 2012 - n. 8981 «Approvazione del manuale operativo dei controlli relativi all'applicazione della direttiva nitrati e della deroga nitrati», che alla luce delle recenti disposizioni si ritiene debba essere aggiornato e sostituito;

Ritenuto pertanto necessario approvare il manuale operativo dei controlli relativi all'applicazione della direttiva nitrati, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce il precedente manuale, approvato con d.d.u.o. 8981/2012, e risulta composto dai seguenti allegati:

- check list di controllo della direttiva nitrati, allegato A;
- check list di controllo relativa ai trasporti, allegato B;
- verbale di controllo della direttiva nitrati, con esito positivo, allegato C;
- il processo verbale di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative in materia di applicazione della direttiva nitrati di cui alla direttiva 676/91/CEE, al d.lgs. 152/2006, al d.m. 7 aprile 2006 ed alla l.r. 31/2008, redatto in applicazione

della l. n. 689/1981 e della l.r. 1/2012, allegato D;

- il verbale di primo accesso, allegato E;

Visto l'art. 17 della l.r. della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Sviluppo Agroalimentare, Integrazione di Filiera e Compatibilità Ambientale, attribuite con deliberazione della Giunta regionale n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

DECRETA

1. di approvare il manuale operativo dei controlli relativi all'applicazione della direttiva nitrati, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce il precedente manuale, approvato con d.d.u.o. 8981/2012, e risulta composto anche dai seguenti allegati:

- check list di controllo della direttiva nitrati, allegato A;
- check list di controllo relativa ai trasporti, allegato B;
- verbale di controllo della direttiva nitrati, allegato C;
- il processo verbale di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative in materia di applicazione della direttiva nitrati di cui alla direttiva 676/91/CEE, al d.lgs. 152/2006, al d.m. 7 aprile 2006 ed alla l.r. 31/2008, redatto in applicazione della l. n. 689/1981 e della l.r. 1/2012, allegato D;

il verbale di primo accesso, allegato E;

2. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Luca Zucchelli

_____ • _____

ALLEGATO 1



RegioneLombardia

Direzione Generale Agricoltura

***MANUALE OPERATIVO DEI CONTROLLI
RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLA
DIRETTIVA NITRATI - 2021***

Sommario

- 1 Introduzione
 - 1.1 Glossario
 - 1.2 Campo di applicazione
 - 1.3 Obbiettivi
- 2 Soggetti coinvolti
 - 2.1 Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi
 - 2.2 Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi (uffici territoriali Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – AFCP) e Provincia di Sondrio
 - 2.3 Comuni
 - 2.4 Altri Enti
- 3 Obblighi delle imprese agricole
 - 3.1 Adempimenti amministrativi – ZVN (DGR 5171/2016 e DGR 2893/2020) e ZNVN (DGR 5418/2016 e DGR 3001/2020)
 - 3.1.1 Impresa esonerata dalla Comunicazione Nitrati
 - 3.1.2 Impresa tenuta alla Comunicazione Nitrati
 - 3.1.3 Impresa tenuta ad integrare la Comunicazione Nitrati con un Piano di Utilizzazione Agronomica
 - 3.1.4 Modifiche sostanziali
 - 3.2 Obblighi relativi allo stoccaggio degli e.a.
 - 3.2.1 Stoccaggio dei letami
 - 3.2.2 Stoccaggio liquami
 - 3.3 Divieti spaziali e temporali
 - 3.3.1 Divieti di utilizzazione agronomica dei letami e fertilizzanti
 - 3.3.2 Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali assimilati
 - 3.3.3 Divieto di accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo
 - 3.3.4 Divieto di accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti
 - 3.3.5 Divieti di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione
 - 3.4 Rispetto dei massimali previsti per l'utilizzazione agronomica
 - 3.4.1 Dosi di applicazione degli e.a.
 - 3.4.2 Dosi di applicazione dei fertilizzanti diversi dagli e.a.
 - 3.4.3 Dosi di applicazione e criteri di utilizzazione agronomica del digestato
- 4 Adempimenti relativi al trasporto degli e.a.
 - 4.1 Aziende agricole che effettuano movimentazioni di e.a. aziendali all'interno della medesima azienda agricola o tra terreni in uso alla stessa azienda o tra aziende appartenenti alla medesima impresa agricola

4.2 Aziende che effettuano movimentazione di effluenti aziendali da un'azienda o impresa agricola (cedente) verso un'altra azienda o impresa agricola diversa (cessionario o acquirente), indipendentemente dal soggetto che effettua il trasporto (impresa cedente/cessionaria o soggetto terzo).

5 Controlli

5.1 Tipologie di controllo

5.2 Modalità operative per l'esecuzione dei controlli

5.3 Verifica del rispetto degli adempimenti

5.3.1 Verifica del rispetto degli adempimenti amministrativi

5.3.2 Verifica degli obblighi relativi agli stoccaggi (strutture di stoccaggio degli e.a./digestato)

5.3.3 Verifica dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati

5.3.4 Verifica del rispetto dell'utilizzo di fertilizzanti azotati nelle dosi previste

5.3.5 Verifica degli adempimenti sul trasporto di effluenti aziendali

5.3.6 Verifiche integrative per le aziende su cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione

5.3.7 Verifica di effetti extra – aziendali e altri divieti

5.4 Esito del controllo e applicazione delle relative sanzioni

5.5 Reiterazione

5.6 Segnalazione all'autorità giudiziaria

6 Disposizioni di riferimento

6.1 Normativa comunitaria

6.2 Normativa nazionale

6.3 Normativa regionale

1 Introduzione

1.1 Glossario

Azienda: l'insieme di tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario, così come definito al punto successivo, situate all'interno del territorio nazionale;

Superficie agricola: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti, così come definita all'articolo 4 (1), lettera e) del regolamento (UE) n. 1307/2013 e tenuto conto della definizione di cui all'articolo 4 (1), lettera h) dello stesso regolamento;

Agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola;

Attività agricola: una delle seguenti attività:

- la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con decreto MiPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015;
- lo svolgimento di un'attività minima, definita con decreto MiPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015 di attuazione della PAC, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

Cessione: qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale l'azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente;

Seminativo: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;

Colture permanenti: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;

Prato permanente e pascolo permanente – congiuntamente denominati Prato permanente: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Il Prato permanente comprende anche le superfici individuate ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del Decreto n. 6513 del 18 novembre 2014, il terreno pascolabile che rientra nell'ambito di prassi locali consolidate, definite e censite dalle Regioni e Province Autonome, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;

Inadempienza/Infrazione/Violazione/Non conformità: comportamento aziendale non conforme rispetto ad uno o più impegni di condizionalità.

Asservimento dei terreni: pratica per la quale un'azienda produttrice di effluenti zootecnici acquisisce il diritto di utilizzare i terreni di un'altra azienda per lo spandimento degli effluenti stessi.

Zona Vulnerabile ai Nitrati da origine agricola (ZVN): zone designate per Regione Lombardia in conformità all'art. 3 paragrafo 2 della direttiva 91/676/CEE (cosiddetta "direttiva nitrati") dalla DGR 2535/2019.

Zona Non Vulnerabile ai Nitrati da origine agricola (ZnVN): zone escluse dalle aree designate per Regione Lombardia in conformità all'art. 3 paragrafo 2 della direttiva 91/676/CEE (cosiddetta "direttiva nitrati") dalla DGR 2535/2019.

Sis.Co (Sistema delle Conoscenze): il Portale di regione Lombardia dedicato alle imprese agricole dal quale è possibile, tra l'altro, accedere al fascicolo aziendale e alla Procedura nitrati.

Procedura nitrati: procedura messa a punto da Regione Lombardia per la raccolta delle Comunicazioni nitrati.

Comunicazione nitrati: procedimento per comunicare a regione Lombardia le informazioni delle aziende relative all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri materiali e sostanze di cui al capitolo 1.2 comma 1 delle DGR 2893/2020 e 3001/2020.

1.2 Campo di applicazione

Il presente manuale si applica in tutte le aziende agricole, con o senza allevamento, ricadenti in zone vulnerabili (ZVN)¹ o in zone non vulnerabili (ZnVN) ai nitrati, che utilizzano i seguenti materiali o sostanze, destinati all'utilizzazione agronomica, anche in miscela tra loro:

- ✓ effluenti di allevamento
- ✓ digestato agro-zootecnico e agro-industriale
- ✓ acque reflue di industrie agroalimentari (escluse le acque di vegetazione dei frantoi oleari)
- ✓ fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. 75/2010
- ✓ fanghi di cui al d.lgs 99/92

Il presente manuale disciplina i controlli in loco previsti dalle disposizioni regionali in applicazione della "direttiva nitrati", relativamente alla corretta modalità di distribuzione al suolo e di stoccaggio dei liquami e dei letami (effluenti di allevamento) provenienti da insediamenti zootecnici e delle altre fonti azotate.

La Comunicazione nitrati, presentata dalle aziende agricole interessate, ha valore preventivo rispetto alle iniziative che l'azienda intraprenderà nel corso dell'anno e pertanto le eventuali non conformità hanno valore di segnalazione all'azienda stessa di una situazione potenzialmente non adeguata al disposto normativo. La presenza di una situazione realmente non conforme si rileva solo tramite il sopralluogo realizzato presso l'azienda stessa, in esito al quale si eleverà la sanzione in presenza di non conformità accertata.

¹ Identificate ai sensi della DGR 2535/2019 del 26 novembre 2019.

1.3 Obiettivi

Verificare la corretta applicazione della direttiva 91/676/CEE (cosiddetta "direttiva nitrati"), volta a garantire la protezione di tutte le acque dall'inquinamento da nitrati da fonte agricola e a ridurre l'impatto ambientale dell'attività agricola stessa attraverso una più attenta gestione del bilancio dell'azoto.

La "direttiva nitrati" si applica in Regione Lombardia tramite:

- il "Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati", di cui alla DGR 2 marzo 2020 n. XI/2893, con le limitazioni previste dal decreto n. 13468 del 6 novembre 2020, che ha aggiornato per l'anno 2021 le dilazioni dei tempi di entrata in vigore di alcune delle misure contenute nel programma d'azione regionale previste dal decreto n. 3137 del 10 marzo 2020;
- le "Linee guida per le zone non vulnerabili", di cui alla DGR 30 marzo 2020 n. XI/3001, con le limitazioni previste dal decreto n. 13468 del 6 novembre 2020, che ha aggiornato per l'anno 2021 le dilazioni dei tempi di entrata in vigore di alcune delle misure contenute nel programma d'azione regionale previste dal decreto n. 3137 del 10 marzo 2020;

2 Soggetti coinvolti

2.1 Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi esercita le seguenti funzioni:

- a) definisce il manuale dei controlli ed i verbali di controllo comprensivi delle relative check-list;
- b) estrae annualmente il campione di aziende da assoggettare al controllo relativo all'applicazione della direttiva nitrati, in raccordo con l'Organismo Pagatore Regionale, a seguito dell'individuazione dei criteri di rischio e dell'applicazione degli stessi mediante analisi del rischio;
- c) irroga la sanzione amministrativa prevista dalla l.r. 31/2008 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 130 nonies comma 4;
- d) svolge attività di formazione dei funzionari regionali, provinciali e comunali cui sono affidati i compiti di controllo;
- e) monitora l'andamento e il corretto svolgimento dell'attività di controllo sull'applicazione regionale della "Direttiva nitrati".

2.2 Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi (uffici territoriali Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – AFCP) e Provincia di Sondrio

- a) Gli AFCP/Provincia di Sondrio effettuano i controlli previsti dalla l.r. 31/2008 e s.m.i. secondo quanto disposto dall'art. 130 nonies comma 1 e conformemente a quanto previsto dal presente manuale di controllo predisposto dalla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;
- b) Gli AFCP/Provincia di Sondrio informano la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi sui controlli effettuati e sul relativo esito.

2.3 Comuni

- a) I Comuni effettuano i controlli previsti dalla lr 31/2008 e s.m.i. ai sensi di quanto disposto dall'art. 130 nonies comma 2 e secondo quanto descritto dal presente manuale di controllo ai successivi punti;
- b) I Comuni irrogano le sanzioni amministrative previste dalla lr 31/2008 e s.m.i. ai sensi dell'articolo 130 nonies comma 2;
- c) I Comuni informano la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi sui controlli effettuati e sul relativo esito.

2.4 Altri Enti

Ai sensi della legge regionale 31/2008 art 130 nonies comma 3 e del capitolo 9.2 lettera d) della DGR 2893/2020 e del capitolo 9.2 lettera c) della DGR 3001/2020, le autorità che hanno competenza in materia ambientale e/o sanitaria (Provincia, Comune, ATS, ARPA, Carabinieri Forestali, Forze di Polizia) effettuano controlli in loco a seguito di segnalazione.

3 Obblighi delle imprese agricole

Le imprese agricole devono rispettare tutti gli impegni disposti dal Programma d'azione in vigore nelle zone vulnerabili (di cui alla DGR 2893/2020) e dalle Linee guida nelle zone non vulnerabili (di cui alla DGR 3001/2020), in particolare devono rispettare:

- a) gli adempimenti amministrativi;
- b) gli obblighi relativi alla corretta utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati;
- c) gli obblighi relativi al corretto stoccaggio degli effluenti di allevamento;
- d) gli obblighi connessi al trasporto di effluente zootecnico, se effettuato.

3.1 Adempimenti amministrativi – ZVN (DGR 5171/2016 e DGR 2893/2020) e ZNVN (DGR 5418/2016 e DGR 3001/2020) ²

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, del digestato, dei fanghi di depurazione, dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento è subordinata, fatti salvi i casi di esonero, alla presentazione a Regione Lombardia di una Comunicazione nitrati e, dove richiesto, alla compilazione di un Piano di utilizzazione agronomica (PUA).

² La DGR 2 marzo 2020 - n. XI/2893 "Approvazione del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023" è entrata in vigore il 07/03/2020; fino alla data del 06/03/2020, è stato in vigore il precedente Programma d'azione approvato con DGR 5171/2016, la cui validità è stata prorogata con DGR 23 dicembre 2019 n. XI/2709. Per le zone non vulnerabili, le "Linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" sono state approvate con DGR 30 marzo 2020 n. XI/3001; fino alla data del 3 aprile 2020, la DGR 5418/2016 costituiva la norma regionale di attuazione della direttiva nitrati per le zone non vulnerabili.

Ai fini della verifica di coerenza delle conformità aziendali, per l'anno 2021 valgono le quantificazioni effettuate dal sistema informatizzato di Regione Lombardia a disposizione delle imprese (denominato "Procedura nitrati"), che adotta tabelle di riferimento, modalità di classificazione aziendale, parametri di efficienza delle diverse matrici, valori MAS ecc. relativi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del Programma d'azione per le zone vulnerabili 2020-2023 (DGR 2893/2020) e delle Linee guida per le zone non vulnerabili (DGR 3001/2020). Il Decreto n. 13468 del 06/11/2020 "Disposizioni attuative, per l'anno 2021, del Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati 2020-2023 e delle linee guida per le zone non vulnerabili da nitrati" ha aggiornato le dilazioni dei tempi di entrata in vigore di alcune delle misure contenute nel Programma d'azione 2020-2023 per le zone vulnerabili già introdotte con decreto n. 3137 del 10 marzo 2020, distinguendo le misure che sono obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2021 da quelle che diverranno obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2022.

La Comunicazione nitrati è modulata in relazione alla zonazione territoriale rispetto alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola e alla classificazione dell'impresa agricola che effettua l'utilizzazione agronomica.

Per individuare se un'azienda deve rispettare gli adempimenti amministrativi previsti, si fa riferimento alla DGR 5171/2016 e, dal 07/03/2020, dalla DGR 2893/2020 (Programma d'azione regionale per le zone vulnerabili, valido per le aziende localizzate in ZVN) o dalla DGR 5418/2016 e, dal 04/04/2020 dalla DGR 3001/2020 (Linee guida per le aziende localizzate in zona non vulnerabile ai nitrati); si fa presente che l'impresa è considerata in zona vulnerabile qualora i terreni che utilizza a fini agricoli siano localizzati per più del 50% in zona vulnerabile; mentre in assenza di terreni utilizzati a fini agricoli, l'impresa è considerata in zona vulnerabile qualora le strutture di allevamento siano ubicate in prevalenza in zona vulnerabile.

Per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati deve essere utilizzata la procedura informatica predisposta dalla Regione Lombardia ("Procedura nitrati"), accedendo al portale di Regione Lombardia Sis.Co. (<https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco>).

Il soggetto tenuto alla Comunicazione nitrati è:

- a. l'impresa che produce e/o utilizza e/o stocca effluenti di allevamento e/o digestato e/o utilizza fertilizzanti e/o fanghi di depurazione;
- b. l'impresa che tratta gli effluenti di allevamento e/o le acque reflue dell'industria agroalimentare;
- c. l'impresa che effettua attività di intermediazione tra l'impresa che cede effluenti di allevamento e l'impresa che acquisisce effluenti di allevamento.

Le imprese sono tenute a segnalare tempestivamente, aggiornando il fascicolo informatico in Sis.Co., ogni eventuale variazione inerente alle strutture di allevamento e di stoccaggio, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.

La "Procedura nitrati" classifica, sulla base dei criteri riassunti nell'Allegato 7 – "Classificazione aziendale" della DGR n. 5171/2016 e della DGR n. 5418/2016³, l'impresa agricola rispetto agli obblighi di comunicazione definiti dal Programma d'Azione nitrati, consente la compilazione della Comunicazione nitrati e, laddove richiesto, anche la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti aziendali (PUA). Il Piano di Utilizzazione Agronomica è un documento che integra la Comunicazione nitrati delle imprese che utilizzano agronomicamente un elevato quantitativo di azoto.

³ La DGR 2 marzo 2020 - n. XI/2893 "Approvazione del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023" è entrata in vigore il 07/03/2020; fino alla data del 06/03/2020, è stato in vigore il precedente Programma d'azione approvato con DGR 5171/2016, la cui validità è stata prorogata con DGR 23 dicembre 2019 n. XI/2709. Per le zone non vulnerabili, le "Linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" sono state approvate con DGR 30 marzo 2020 n. XI/3001; fino alla data del 3 aprile 2020, la DGR 5418/2016 costituiva la norma regionale di attuazione della direttiva nitrati per le zone non vulnerabili.

Ai fini della verifica di coerenza delle conformità aziendali, per l'anno 2021 valgono le quantificazioni effettuate dal sistema informatizzato di Regione Lombardia a disposizione delle imprese (denominato "Procedura nitrati"), che adotta tabelle di riferimento, modalità di classificazione aziendale, parametri di efficienza delle diverse matrici, valori MAS ecc. relativi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del Programma d'azione per le zone vulnerabili 2020-2023 (DGR 2893/2020) e delle Linee guida per le zone non vulnerabili (DGR 3001/2020). Il Decreto n. 13468 del 06/11/2020 "Disposizioni attuative, per l'anno 2021, del Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati 2020-2023 e delle linee guida per le zone non vulnerabili da nitrati" ha aggiornato le dilazioni dei tempi di entrata in vigore di alcune delle misure contenute nel Programma d'azione 2020-2023 per le zone vulnerabili già introdotte con decreto n. 3137 del 10 marzo 2020, distinguendo le misure che sono obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2021 da quelle che diverranno obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2022.

L'impresa agricola, sulla base di tale classificazione che prende in considerazione il quantitativo di azoto prodotto e/o utilizzato nonché l'ubicazione rispetto alla zonazione territoriale inerente la vulnerabilità da nitrati di fonte agricola, può essere:

- esonerata dalla Comunicazione nitrati;
- tenuta alla presentazione della Comunicazione nitrati;
- tenuta a integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA).

3.1.1 Impresa esonerata dalla Comunicazione Nitrati

In base alla DGR 5171/2016⁴, è esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in *zona vulnerabile* che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 1.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi ed eventuali fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo complessivo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente esclusivamente fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.

In base alla DGR 5418/2016⁵, è esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in *zona non vulnerabile* che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi ed eventuali fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo complessivo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente esclusivamente fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.

L'impresa agricola esonerata dalla Comunicazione nitrati, deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione dalla Direttiva nitrati. In particolare, per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio, all'utilizzazione agronomica, al trasporto e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti, di cui all'allegato 12 della DGR n. 2893/2020 su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento. Fanno eccezione le aziende, situate in *zona non vulnerabile* ed *esonerate* dalla Comunicazione nitrati, che producono e/o utilizzano *meno di 1.000 Kg di azoto all'anno*; queste sono tenute all'osservazione dei capitoli 3 ("Divieti di utilizzazione agronomica"), capitolo 4.1 ("Criteri generali di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento"), capitolo 4.4 ("Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento") e capitolo 4.5 ("Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture MAS") delle Linee guida di cui alla DGR 3001/2020.

⁴ la classificazione aziendale prevista dalle DGR 2893/2020 e 3001/2020 entra in vigore dal 1° gennaio 2022, ai sensi del d.d.s. 6 novembre 2020 n. 13468

3.1.2 Impresa tenuta alla Comunicazione Nitrati

In base alla DGR 5171/2016⁵, è tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in zona vulnerabile (ZVN) che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 1.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente solo fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.

In base alla DGR 5418/2016⁶, è tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in zona non vulnerabile (ZnVN) che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente solo fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.

3.1.3 Impresa tenuta ad integrare la Comunicazione Nitrati con un Piano di Utilizzazione Agronomica

Ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA), in base alla DGR 5171/2016⁵, l'impresa localizzata in zona vulnerabile (ZVN) che:

- a) produce e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- b) utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- c) alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
- d) è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

In base alla DGR 5418/2016⁶, ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA) l'impresa localizzata in zona non vulnerabile (ZnVN) che:

- a) produce e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno;
- b) utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno;
- c) alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
- d) è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

⁵ la classificazione aziendale prevista dalle DGR 2893/2020 entra in vigore dal 1° gennaio 2022, ai sensi del d.d.s. 6 novembre 2020 n. 13468

⁶ la classificazione aziendale prevista dalle DGR 3001/2020 entra in vigore dal 1° gennaio 2022, ai sensi del d.d.s. 6 novembre 2020 n. 13468

N.B.: L'impresa intermediaria che effettua attività di intermediazione tra imprese che intendono cedere effluenti di allevamento in eccesso rispetto al proprio fabbisogno ad imprese che li utilizzano agronomicamente e/o che necessitano di acquisire effluenti di allevamento per la produzione di biogas o per la fabbricazione di fertilizzanti, ha l'obbligo di presentare la Comunicazione nitrati e di sottoscrivere, sia con il cedente che con l'acquirente di effluenti di allevamento verso i quali ha agito da intermediario, un Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento di cui all'allegato 8⁷ del Programma approvato con DGR 2 marzo 2020 n. XI/2893 e delle Linee guida approvate con DGR 3001/2020

L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di:

a) provvedere alla presentazione e all'aggiornamento della Comunicazione nitrati;
b) conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l'impresa sia sprovvista di strutture, o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati i seguenti documenti su supporto informatico e/o cartaceo:

- Comunicazione nitrati;
- Documento cartografico idoneo ad individuare gli appezzamenti aziendali (esempio: Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Piano grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno);
- Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati;
- Registro delle distribuzioni di fertilizzanti⁸ su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento;
- Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento;
- Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione, se necessarie;
- Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi.

Ai sensi del D.d.s n. 13468/2020, dal 1° gennaio 2021 i documenti citati ai punti "Contratti per la valorizzazione degli effluenti di allevamento" e "Relazioni tecniche" devono essere depositati nella sezione "Repository" del Fascicolo Aziendale su Sis.Co.⁹ entro la scadenza per la presentazione della comunicazione nitrati di ogni anno. Per l'anno 2021, la scadenza è il 31 di luglio 2021 per i nuovi contratti di valorizzazione, sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre per tutti i contratti sottoscritti prima del 1° gennaio 2021 e in corso di validità.

⁷ Il Contratto di valorizzazione può essere omesso in caso di cessione di effluenti zootecnici a fabbricanti di fertilizzanti di cui conserveranno, in alternativa, relativa fattura.

⁸ Il registro delle distribuzioni dei fertilizzanti (cartaceo o gestito con procedura informatizzata) deve contenere almeno le seguenti informazioni (come da Allegato 12 del Programma d'azione – DGR 2893/2020):

- Dati da ricavare dalla Procedura nitrati (compilazione facoltativa): tipo di e.a. (liquido, solido compostato, solido non compostato): quantità; contenuto in Azoto, P2O5, K2O.
- Distribuzioni effettuate nell'anno solare: data distribuzione; tipologia prodotto distribuito (solido/liquido); quantità distribuita; superficie oggetto di distribuzione; modalità di distribuzione; località della distribuzione/appezzamento o unità gestionale indicato nel documento cartografico; coltura praticata; contenuto in Azoto, P2O5, K2O (dati facoltativi); firma dell'impresa.

⁹ Entro 30 giorni dalla presentazione della Comunicazione nitrati; relativamente al solo anno 2021 è consentita una proroga fino al 31 luglio per il caricamento in repository dei contratti di valorizzazione stipulati nell'anno stesso, mentre la scadenza per il caricamento di contratti già in essere (valenza pluriennale) è il 31/12/2021

Le imprese che producono o utilizzano digestato, nell'ambito della presentazione della Comunicazione nitrati, devono esplicitare nella Procedura nitrati i seguenti elementi:

- indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica tra quelli menzionati nel capitolo 6.2.3 del Programma d'azione nitrati approvato con DGR 2893/2020 e delle Linee guida approvate con DGR 3001/2020;
- indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 del Programma d'azione approvato con DGR 2893/2020 e delle Linee guida approvate con DGR 3001/2020, specificando il soggetto fornitore.

Inoltre, le imprese che producono o utilizzano digestato sono tenute ai seguenti adempimenti:

- tenere un registro dei materiali di ingresso nell'impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti, con l'indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica e delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore;
- provvedere alla redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità ovvero tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi;
- provvedere alla redazione del PUA.

Le aziende che producono digestato devono:

- se digestato agrozootecnico, così come definito al punto 6.2.3 – “Tipologia del digestato per l'utilizzazione agronomica”, comma 1 a) del Programma d'Azione, deve rispettare i valori limite previsti dalla parte A dell'Allegato 3 del PdA nitrati 2021-2023¹⁰;
- se digestato agroindustriale, così come definito al di cui al punto 6.2.3 – “Tipologia del digestato per l'utilizzazione agronomica”, al comma 1 b) del Programma d'Azione, deve rispettare i valori limite previsti dalla parte B dell'Allegato 3 del DM PdA nitrati 2021-2023¹¹.

Per tanto è necessario verificare il rispetto di tali parametri, richiedendo i certificati di analisi che attestino il rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento.

La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal suo delegato; nei casi previsti dalla DGR 2893/2020 e dalla DGR 3001/2020 (paragrafo 2.4, comma 4) deve essere sottoscritta anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico.

La Comunicazione nitrati ha validità quinquennale per l'impresa che rispetta tutti i seguenti requisiti:

- dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati;
- non introduce modifiche sostanziali riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento, dettagliate al cap. 2.4.4. della DGR 2893/2020 e DGR 3001/2020.

Pertanto, tale comunicazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione. Si fa presente che, ai sensi del Decreto n. 13468 del 06/11/2020, la validità quinquennale delle Comunicazioni nitrati pregresse classificate come “conformi” a partire

¹⁰ Discende dalla parte A dell'Allegato IX del DM 5046 del 2016

¹¹ Discende dalla parte B dell'Allegato IX del DM 5046 del 2016

dall'anno 2017 è mantenuta nell'anno 2021, fatto salvo l'obbligo di aggiornamento nel caso di modifiche sostanziali o che causano la perdita della conformità aziendale. Le imprese che hanno presentato una Comunicazione nitrati come "Programma Operativo Aziendale semplificato" (POAs) nell'anno 2016 e che successivamente non ne hanno presentate altre, sono tenute a presentare una nuova Comunicazione nitrati nel 2021, entro i termini stabiliti dal decreto n. 15621 del 11/12/2020, in quanto sono trascorsi i 5 anni di durata previsti dalla presentazione della precedente comunicazione.

La Comunicazione ha validità annuale qualora l'impresa:

- presenta una Comunicazione nitrati che evidenzia non conformità;
- introduce "modifiche sostanziali" (vedi paragrafo seguente).

Le Comunicazioni di validità quinquennale perdono tale validità nei seguenti casi:

- a) qualora subentrino nell'impresa agricola *modifiche sostanziali* riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento;
- b) qualora subentrino nell'impresa modifiche, ancorché non sostanziali, che determinino la non conformità dell'azienda;
- c) qualora, durante i controlli previsti, l'azienda risulti non conforme ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati.

Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando una nuova Comunicazione nitrati per la "campagna nitrati" immediatamente successiva, secondo quanto previsto dal provvedimento dirigenziale che fissa annualmente le scadenze e le modalità per la presentazione e l'aggiornamento della comunicazione nitrati. Qualora, invece, durante i controlli previsti, l'azienda risulti non conforme ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati, la nuova Comunicazione nitrati deve essere presentata secondo le modalità e le tempistiche previste per la "campagna nitrati" dell'anno successivo a quello oggetto del controllo.

A partire dall'anno in cui l'azienda presenta una Comunicazione nitrati conforme decorre il termine di durata quinquennale.

La Comunicazione nitrati deve essere presentata entro la data definita annualmente da Regione Lombardia con provvedimento dirigenziale di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, che definisce le scadenze e le modalità per la presentazione o l'aggiornamento della comunicazione nitrati.¹²

3.1.4 Modifiche sostanziali

In base alle DGR 2893/2020 e 3001/2020, per modifiche sostanziali riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento, si intendono:

- a) aumento del numero di capi corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 3.000 kg di azoto al campo;
- b) introduzione di nuove strutture di allevamento che consentano un incremento dei capi di bestiame corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 3.000 kg di azoto al campo;

¹² Per l'anno 2021, il riferimento è il Decreto n. 15621 del 11/12/2020 "Determinazioni in merito ai tempi e alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l'anno 2021, della Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti contenenti azoto prevista dalla d.g.r. n. 2893/2020 (zone vulnerabili) e d.g.r. n. 3001/2020 (le zone non vulnerabili)", che definisce la data di avvio della campagna nitrati 2021 a partire dal 12 gennaio 2021. Per le imprese tenute alla Comunicazione nitrati nelle zone vulnerabili e non vulnerabili della Lombardia, la scadenza per la presentazione o l'aggiornamento della Comunicazione è fissata al 30 giugno 2021.

- c) modifica dell'ordinamento colturale che comporti una riduzione del MAS aziendale pari o superiore a 6.000 kg di azoto;
- d) modifica in senso restrittivo della zonazione territoriale rispetto alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola che coinvolga i terreni a disposizione per l'utilizzazione agronomica indipendentemente dall'entità delle superfici coinvolte;
- e) raggiungimento delle condizioni per l'assoggettamento all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- f) introduzione di nuove strutture di allevamento o ampliamento di strutture di allevamento esistenti in progetti assoggettati alla VIA (o verifica di VIA) ai sensi della DGR n. 3826/2015 allegato B;
- g) aumento o diminuzione maggiore di 3.000 kg del quantitativo di azoto ceduto o acquisito;
- h) introduzione o modifica di un trattamento degli effluenti di allevamento che comporti un adeguamento strutturale dell'azienda (es. stoccaggi) o che aumenti la quantità di azoto da gestire agronomicamente;
- i) riduzione della capacità di stoccaggio aziendale;
- j) modifica della disponibilità dei terreni che comporti una riduzione della potenzialità di spandimento superiore a 3.000 kg di azoto al campo;
- k) stipula di un nuovo Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento ovvero modifica di un contratto vigente, qualora con tale contratto (o modifica) la comunicazione corregga una non conformità.

3.2 Obblighi relativi allo stoccaggio degli e.a.

Le aziende che producono e /o utilizzano effluenti di allevamento, ad eccezione delle aziende esonerate localizzate in zona non vulnerabile, che producono/utilizzano meno di 1.000 Kg di azoto all'anno, devono:

- ✓ rispettare la rispondenza tipologica delle strutture di stoccaggio e l'adeguato dimensionamento che deve essere in funzione della consistenza media annua dell'allevamento, della tipologia di e.a. prodotti, e dei vincoli stabiliti dal fermo invernale;
- ✓ garantire la funzionalità e l'impermeabilità dell'impianto e l'assenza di perdite e/o percolazioni.

Si riportano i principali obblighi previsti dal Programma d'azione per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, del digestato e dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento.

3.2.1 Stoccaggio dei letami

Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio,

calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati nella "Procedura nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili.

Le platee per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere fornite di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:

nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili;

nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati per lo "Stoccaggio dei liquami".

3.2.1.1 Stoccaggio in lettiera permanente

Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

3.2.1.2 Accumulo di letame temporaneo su suolo agricolo

L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati (come i digestati), e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.

L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni. L'accumulo temporaneo deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie ecc...

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da

garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.

Le aziende in zona non vulnerabile localizzate in area svantaggiata di montagna,¹³ esonerate dalla Comunicazione nitrati e che producono/utilizzano un quantitativo di azoto al campo all'anno compreso fra 1.000 Kg e 3.000 Kg, possono prevedere, in alternativa, metodi e sistemi di stoccaggio del letame semplificati, anche mobili o non strutturati, idonei al contenimento dell'effluente nelle componenti solida e liquida; per evitare la formazione di liquidi di sgrondo, ove possibile dovranno essere messi in atto sistemi di copertura idonei a ridurre le acque meteoriche e/o prevedere sistemi di convogliamento dei liquidi di sgrondo sul cumulo, utilizzando anche strutture già esistenti.

3.2.2 Stoccaggio liquami

Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.

Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, è necessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.

Le dimensioni dei contenitori non dotati di coperture atte ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 30 centimetri.

Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definito in considerazione dei valori indicati nella Procedura Nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).

3.2.2.1 Dimensione dei contenitori

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

- a) 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i

¹³ Ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-20 di Regione Lombardia, allegato B – Classificazione territoriale

medicai;

b) 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a).

Nei comuni classificati di montagna, per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità di stoccaggio dei materiali non palabili non inferiore a 90 giorni.

Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007, ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.

3.2.2.2 Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili

Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitano anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità.

Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il "volume" di acqua da stoccare e i giorni minimi di stoccaggio dell'acqua.

Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.

I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque è di 120 giorni, assumendo come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.

Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

3.2.2.3 Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso al digestore

Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate per lo "Stoccaggio dei liquami" qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità e per lo "Stoccaggio dei letami su platea" qualora abbia caratteristiche di palabilità.

Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.

Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi" nella Procedura nitrati, definibili anche come "biomasse/matrici vegetali"), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.

I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.

Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

3.3 Divieti spaziali e temporali

Le aziende che utilizzano direttamente liquame, letame e altre fonti azotate o che

concedono i propri terreni a terzi per lo spandimento delle stesse, devono rispettare i divieti stabiliti dalla normativa vigente sull'insieme delle superfici a disposizione dell'azienda.

3.3.1 Divieti di utilizzazione agronomica dei letami e fertilizzanti

- a meno di 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai Siti Natura 2000¹⁴, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
- a meno di 25 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

I suddetti divieti non si applicano a: scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente; adduttori d'acqua per l'irrigazione (rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali); pensili (corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata); canali arginati. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.

- nei giorni di pioggia¹⁵ e nei giorni immediatamente successivi;
- nella stagione autunno-invernale, con le seguenti distinzioni:
 - 90 giorni, tra il 1° novembre e fine febbraio per i letami e i fertilizzanti quando sono utilizzati su:
 - prato stabile o prato permanente
 - erbaio autunno vernino
 - cereale autunno vernino
 - cover crop (a sovescio primaverile)
 - colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo
 - colture arboree con inerbimento permanente
 - terreni con residui colturali
 - terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

Di tali 90 giorni, 32 devono essere continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio; i restanti 58 sono definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stadio fenologico delle colture, della qualità dell'aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale, tramite appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento e le norme di cautela supplementari da applicare in considerazione di eventi meteorologici

¹⁴ Per limitrofi si intendono i terreni immediatamente confinanti con i terreni ricadenti nei Siti Natura 2000.

¹⁵ Per "giorno di pioggia" si intende una giornata in cui si verifica un evento di precipitazione atmosferica nelle 24 ore.

particolari;

- 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio, per i fertilizzanti utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da quelle sopra indicate e per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%.

Divieti di utilizzazione specifici per i letami e materiali assimilati:

- sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione
- in golena entro argine¹⁶, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, venga interrato immediatamente;
- su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate.

Divieti di utilizzazione specifici per i fertilizzanti:

- sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo a scorrimento.

3.3.2 Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali assimilati

- a meno di 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 30 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

I suddetti divieti non si applicano a: scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente; adduttori d'acqua per l'irrigazione (rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali); pensili (corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata); canali arginati. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.

- Nella stagione autunno-invernale, con le seguenti distinzioni:
 - 90 giorni, tra il 1° novembre e fine febbraio: per liquami e assimilati, acque reflue quando sono utilizzati su:
 - prato stabile o prato permanente

¹⁶ Golena: Porzione di territorio compresa tra l'alveo inciso del corso d'acqua e gli argini maestri, costituente l'alveo di piena, soggetta ad inondazione per portate di piena con ricorrenza superiore a quelle della piena ordinaria (cfr. PAI). Golena aperta: Porzione dell'area golenale compresa tra un argine golenale o un argine maestro e l'alveo inciso; Golena chiusa: porzione di territorio compresa tra l'argine maestro e l'argine golenale.

- erbaio autunno vernino
- cereale autunno vernino
- cover crop (a sovescio primaverile)
- colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo
- colture arboree con inerbimento permanente
- terreni con residui colturali
- terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

Di tali 90 giorni, 32 devono essere continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio; i restanti 58 sono definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stato fenologico delle colture, della qualità dell'aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale, tramite appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento e le norme di cautela supplementari da applicare in considerazione di eventi meteorologici particolari.

- 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio, per i liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue, quando sono utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da quelle sopra indicate;
- su superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per aree a verde pubblico e privato e per aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi;
- nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, venga interrato immediatamente;
- in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata; su terreni situati in prossimità delle abitazioni (ad esclusione degli insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana e collinare¹⁷)

¹⁷ Zona montana: zona individuata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999. Zona collinare: zona Individuata con codice ISTAT.

- ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
- nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po "fascia di deflusso della piena" (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po;
 - nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come definite dalla sez. II^a capo II^a Artt. 94 del d.lgs. 152/06 (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse), in assenza di una Comunicazione nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura nitrati (sia per la Comunicazione sia per il PUA);
 - se si utilizzano le seguenti tecniche:
 - a) irrigatori a lunga gittata;
 - b) distribuzione da strada o da bordo campo;
 - c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
 - d) erogazioni con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM);
 - su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di particolari sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelle descritte al successivo punto) o pratiche volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra cui:
 - a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
 - b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
 - c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
 - d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.
 - nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa:
 - a) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro;
 - b) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie superiore ad un ettaro a condizione di assicurare che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento di distribuzione non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
 - interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
 - mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
 - seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);

- assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale

3.3.3 Divieto di accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo

L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso solo per il letame e/o le lettiere degli allevamenti avicunicoli (non per i materiali assimilati ai letami come i digestati) e deve essere effettuato ai soli fini della utilizzazione agronomica per un periodo non superiore a tre mesi, in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento; non deve essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva.

L'accumulo temporaneo dei letami (con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati) e/o delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli (che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo) e/o delle lettiere degli allevamenti avicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni è vietato:

- a meno di 5 m dalle scoline;
- a meno di 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come definite dalla sez. II^a capo II^a Art. 94 del d.lgs. 152/06 (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse)
- a 100 metri (50 metri nelle zone montane e collinari) dal limite dei centri abitati;
- a 50 metri dalle case sparse.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie.

3.3.4 Divieto di accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti

I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti possono essere accumulati in campo solo per il tempo strettamente necessario in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento oggetto di spandimento), che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore.

3.3.5 Divieti di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato su terreni:

- 1) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto, ricoperti di neve oppure gelati (tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento);
- 2) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po e nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali;
- 3) destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- 4) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto

- diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- 5) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
 - 6) soggetti a vincolo idrogeologico;
 - 7) interessati da boschi naturali;
 - 8) situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m;
 - 9) situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
 - 10) situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario) / Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione);
 - 11) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
 - 12) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali, ed i canali arginati;
 - 13) situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
 - 14) situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
 - 15) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
 - 16) territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170 kgN/ha/anno per le zone vulnerabili; 340 kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili) ¹⁸;
 - 17) durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione;
 - 18) nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura. Il periodo di divieto è di 90 giorni, tra il 1° novembre e fine febbraio (di questi, 32 giorni devono essere continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio, mentre i restanti 58 sono definiti da Regione Lombardia tramite appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento) se utilizzati su: prato stabile o prato permanente; erbaio autunno vernino; cereale autunno vernino; cover crop (a sovescio primaverile); colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo; colture arboree con inerbimento permanente; terreni con residui colturali; terreno in fase di

¹⁸ In base alla DGR 2031/2014: "L'individuazione dei comuni che superano i limiti di cui sopra verrà effettuata dalla Regione Lombardia con apposito provvedimento annuale della Direzione Generale Agricoltura emanato entro il mese di novembre di ogni anno, redatto sulla base dei dati di consistenza del bestiame allevato e delle coltivazioni praticate presenti sul SIARL (Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia) o altra equivalente banca dati regionale". La D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ha individuato i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi nell'anno 2021 con D.d.s. 6 novembre 2020 - n. 13466 "Identificazione dei comuni dove è vietato, nell'anno campagna 2020-2021, l'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell'articolo 6.2 «Condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi», lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031". Tutti comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono indicati in questo D.d.s e vengono riportati anche nell'Allegato 4 della DGR n. 4306/2021 – Regime di condizionalità per l'anno 2021.

preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata. Il periodo di divieto è invece di 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio, se utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da quelle sopra indicate.

3.4 Rispetto dei massimali previsti per l'utilizzazione agronomica

3.4.1 Dosi di applicazione degli e.a.

- ✓ La quantità di azoto al campo derivante da e.a. non deve superare, in ogni singola azienda o allevamento e per anno, i 170 Kg per ettaro di SAU in zona vulnerabile (ZVN) e i 340 Kg per ettaro di SAU in zona non vulnerabile (ZnVN) (fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), intesa come quantitativo medio aziendale.

Per le aziende in zona vulnerabile, ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale, pari a 170 Kg/ha/N/anno, è riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.

I limiti d'uso di 170 e 340 Kg/ha/N/anno sono comprensivi delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue, di cui al Programma d'Azione nitrati approvato con DGR 2893/2020 e alle Linee guida approvate con DGR 3001/2020.

Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati i valori indicati nella "Procedura Nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.co).

Nel calcolo del "quantitativo medio aziendale" di apporto di azoto, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.

Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali.

La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture.

- ✓ Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente previsti nell'Allegato 2 "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)" di cui al Programma d'Azione nitrati e alle Linee guida, e che sono implementati all'interno della Procedura nitrati in Sis.Co.
- ✓ I limiti d'uso di 170 e 340 kg di N/ha/anno sono comprensivi:
 - a) delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo;
 - b) delle acque reflue così come definite nel Programma d'azione nitrati (DGR 2893/2020) e nelle Linee guida (DGR 3001/2020).

3.4.2 Dosi di applicazione dei fertilizzanti diversi dagli e.a.

- ✓ La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come calcolato con la Procedura nitrati.
- ✓ I digestati per la frazione di origine non zootecnica, i fertilizzanti, nonché i fanghi di depurazione normati dal d.lgs. 92/99, possono essere utilizzati, nel limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS) espressi nell'allegato 2 di cui al Programma d'Azione nitrati, e che sono implementati all'interno della Procedura

nitrati in Sis.Co., purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto coerente con la tabella implementata all'interno della Procedura nitrati presente a Sis.Co.

- ✓ L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto e con riferimento ai MAS.

3.4.3 Dosi di applicazione e criteri di utilizzazione agronomica del digestato

- ✓ Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione nitrati nonché i limiti di azoto al campo per le zone vulnerabili e per le zone non vulnerabili.
- ✓ L'utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili e di 340 kg per ettaro per anno in zone non vulnerabili, al raggiungimento dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.
- ✓ Per calcolare il quantitativo di azoto presente devono essere utilizzati i valori indicati nella "Procedura Nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.co).

4 Adempimenti relativi al trasporto degli e.a.

4.1 Aziende agricole che effettuano movimentazioni di e.a. aziendali all'interno della medesima azienda agricola o tra terreni in uso alla stessa azienda o tra aziende appartenenti alla medesima impresa agricola

Indipendentemente dal soggetto che effettua il trasporto (impresa stessa o soggetto terzo)

- ✓ Le imprese sono obbligate a giustificare il trasporto di effluente all'interno della stessa azienda mediante il "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti in applicazione del Programma di azione nitrati";
- ✓ I dati relativi al materiale trasportato devono trovare riscontro nel "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti in applicazione del Programma di azione nitrati" nel quale sono individuate le superfici aziendali utilizzate per lo spandimento;
- ✓ Per distanze superiori a 40 Km in linea d'aria, il trasporto deve essere giustificato da apposita registrazione¹⁹, effettuata mediante sistemi di posizionamento geografico (GPS); copia della registrazione deve essere conservata presso l'azienda, a disposizione per eventuali controlli, per almeno due anni.

¹⁹ ad eccezione degli "Intermediari di gestione effluenti di allevamento" che effettuano essi stessi il trasporto.

4.2 Aziende che effettuano movimentazione di effluenti aziendali da un'azienda o impresa agricola (cedente) verso un'altra azienda o impresa agricola diversa (cessionario o acquirente), indipendentemente dal soggetto che effettua il trasporto (impresa cedente/cessionaria o soggetto terzo).

Devono garantire che il trasporto sia sempre accompagnato dal "documento di accompagnamento":

- ✓ Le imprese sono tenute a giustificare il trasporto di effluenti da una azienda all'altra mediante il "Documento di accompagnamento", solo in caso di obbligo del "Documento di trasporto" (DDT);
- ✓ Il "documento di accompagnamento" deve contenere le seguenti informazioni:
 - ✓ estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
 - ✓ numero e data del documento;
 - ✓ estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa;
 - ✓ descrizione del materiale trasportato e quantità;
 - ✓ data di uscita del materiale (che può coincidere con quella del documento);
- ✓ la compilazione del "documento di accompagnamento" deve essere fatta prima del trasporto ed è a cura dell'impresa cedente, fatti salvi diversi accordi assunti tra le parti;
- ✓ il "documento di accompagnamento" può essere sostituito dal "documento di trasporto" (DDT), purché quest'ultimo contenga le informazioni sopra richiamate, oppure da una copia cartacea della Comunicazione nitrati valida con allegata copia dei contratti di valorizzazione in essa registrati;
- ✓ nel caso in cui siano effettuati più trasporti verso una medesima azienda cessionaria, il "documento di accompagnamento" potrà essere unico e dovrà contenere le informazioni relative a ciascun trasporto effettuato;
- ✓ in caso di trasporti a distanze superiori a 40 km, il tragitto dovrà essere registrato²⁰ ogni volta mediante sistemi di posizionamento geografico (GPS). Copia della registrazione deve essere conservata presso l'azienda, a disposizione per eventuali controlli, per almeno due anni.

5 Controlli

5.1 Tipologie di controllo

I controlli sulla corretta applicazione della direttiva nitrati sono distinguibili in:

- a. **Controlli amministrativi** che riguardano la verifica dei contenuti della Comunicazione nitrati presentata, annualmente o a cadenza pluriennale a seconda dei casi, dall'impresa. La Procedura nitrati, strumento obbligatorio mediante il quale avviene la predisposizione e presentazione della Comunicazione nitrati annuale, esercita anche un controllo amministrativo sui dati immessi, tramite le verifiche di conformità dell'impresa ai vincoli stabiliti dal presente Programma d'Azione in vigore. La presenza di queste conformità/non conformità, trattandosi di comunicazione preventiva d'intenti

²⁰ ad eccezione degli "Intermediari di gestione effluenti di allevamento" che effettuano essi stessi il trasporto. A partire dal 1° gennaio 2022 anche gli intermediari avranno l'obbligo di tracciamento per tragitti superiori ai 40 km in linea d'aria.

da parte dell'impresa, ha il valore di segnalazione all'azienda stessa di una situazione potenzialmente adeguata o non adeguata al disposto normativo.

- b. **Controlli a campione in loco** eseguiti nella misura stabilita dalla normativa di riferimento. Nel caso di controlli sull'applicazione della Direttiva nitrati, ai sensi del DM 25 febbraio 2016, il controllo va effettuato su un campione di aziende costituito da:
- o 4% di imprese soggette alle regole del Programma d'Azione, sia soggette che esonerate alla Comunicazione nitrati, di cui devono far parte:
 - 5% di imprese ubicate nei siti della Rete Natura 2000, distribuite in modo uniforme nel territorio regionale interessato dalle zone vulnerabili;

Il campione dei controlli viene elaborato sulla base di un'analisi del rischio, che si basa sulla valutazione delle informazioni presenti nelle basi di dati regionali e i contenuti delle Comunicazioni nitrati.

- c. **Controlli a seguito di segnalazione presentata all'autorità competente.** I controlli sono eseguiti dalle autorità che hanno competenza in materia ambientale e/o sanitaria (Provincia, Comune, ATS²¹, ARPA, Carabinieri Forestale, Forze di Polizia), a seguito di segnalazione pervenuta.

5.2 Modalità operative per l'esecuzione dei controlli

Nelle aziende estratte a campione per il controllo sulla corretta applicazione della Direttiva nitrati, la verifica avviene tramite la compilazione delle apposite check-list, in cui i controllori appongono una croce (X) solamente sulle caselle pertinenti alla situazione rilevata al momento del controllo, e dei relativi verbali con l'esito del controllo, di seguito elencati:

- Allegato A: check-list dei controlli, effettuati da Regione Lombardia – DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi (Uffici territoriali Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - AFCP) e Provincia di Sondrio, per la verifica degli adempimenti relativi alla Direttiva nitrati cui sono soggette le imprese;
- Allegato B: check-list dei controlli effettuati dai Comuni, per la verifica degli obblighi relativi al trasporto di effluente;
- Allegato C: verbale di controllo della Direttiva nitrati in caso di esito positivo del controllo (assenza di accertamento di violazioni);
- Allegato D: verbale di controllo della Direttiva nitrati in caso di esito negativo del controllo (con accertamento di violazioni che comportano l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla l.r. 31/2008 art. 130 decies)²²

²¹ Agenzia di Tutela della Salute (ex ASL)

²² Processo verbale di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative in materia di applicazione della "direttiva nitrati" di cui alla direttiva 676/91/CEE, al D.Lgs. 152/2006, al D.M. 25 febbraio 2016 ed alla L.R. 31/2008, redatto in applicazione della L. n. 689/1981 e della L.R. 1/2012.

5.3 Verifica del rispetto degli adempimenti

5.3.1 Verifica del rispetto degli adempimenti amministrativi

Il controllore per la verifica degli obblighi amministrativi, compilando l'apposita check-list, deve apporre un flag solo sulle caselle pertinenti alla situazione rilevata al momento del controllo.

Si ha infrazione se:

- Mancano i documenti richiesti dalle DGR 2893/2020 e 5171/2016: copia cartacea o informatica della Comunicazione nitrati e/o dell'aggiornamento della Comunicazione, se necessario; allegati cartografici (copia della CTR in scala 1:10.000 o altro idoneo documento cartografico) con l'individuazione degli appezzamenti aziendali; planimetria o altra documentazione che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento; relazioni tecniche (se necessario) che devono essere depositate nella sezione "Repository" del Fascicolo Aziendale di Sis.Co. ; registro delle fertilizzazioni sia organiche che minerali; contratti di acquisizione/cessione degli effluenti di allevamento in corso di validità²³; altra documentazione necessaria a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi.
- Non è stata presentata la Comunicazione nitrati (per la quale è necessario fare segnalazione in procura), e/o è stata presentata oltre i termini previsti²⁴.
- Non è stata aggiornata la Comunicazione nitrati, se necessario (in questa fattispecie si comprende anche il mancato caricamento dei contratti di valorizzazione degli effluenti o il loro mancato aggiornamento in caso di modifiche sostanziali, la mancata registrazione di modifiche sostanziali), e/o non è stata aggiornata nei termini previsti. Si fa presente che, in base alla DGR 2893/2020, nel caso di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati a seguito dell'introduzione di modifiche sostanziali, l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando per la "campagna nitrati" immediatamente successiva una nuova Comunicazione nitrati secondo quanto previsto dal provvedimento dirigenziale che fissa annualmente le scadenze e le modalità per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati. Una modifica sostanziale introdotta nell'anno del controllo non determina per l'impresa un obbligo ad aggiornare la Comunicazione nitrati nell'anno del controllo stesso, ma nell'anno successivo. Nel caso in cui il controllore accertasse che l'azienda, a causa di introduzione di modifiche sostanziali, non rispetta uno o più degli impegni previsti (obblighi relativi alle strutture di stoccaggio, rispetto dei massimali previsti: azoto zootecnico al campo o MAS, ecc.), rileverà infrazione nell'ambito del corrispondente impegno violato ma non a livello amministrativo. Si precisa però che ai sensi della DGR 2893/2020 (Allegato A, punto 8) ogni variazione alle movimentazioni di effluente di allevamento e/o di digestato deve essere registrata in un nuovo contratto di valorizzazione degli effluenti e deve essere riportata in una variante alla Comunicazione nitrati entro 60 giorni e comunque non oltre

²³ per l'anno 2021: in caso di contratti stipulati prima del 01.01.2021 ed in corso di validità nel 2021, possono essere caricati entro il 31.12.2021; i contratti scaduti il 31.12.2020 e rinnovati tal quali nel 2021, possono essere caricati entro il 31.07.2021; dopo il 31.07.2021, in caso di variazioni inerenti alla movimentazione dell'e.a. rispetto a quanto registrato nella Comunicazione nitrati e nel/i contratto/i di valorizzazione, il/i nuovo/i contratto/i va/vanno caricato/i contestualmente alla presentazione della variazione della CN e comunque non oltre l'1.11.2021

²⁴ Nel caso in cui, al momento del controllo, i termini di presentazione della Comunicazione nitrati non siano ancora scaduti, il controllore si avvarrà dell'ultima Comunicazione nitrati obbligatoria ai termini di Legge. In caso di preavviso, il controllore si avvarrà dell'ultima Comunicazione nitrati presentata anteriormente al preavviso formale del controllo.

la data del 1° novembre. Si ricorda che un aumento o una diminuzione maggiore di 3000 kg del quantitativo di azoto ceduto o acquisito rientra tra le modifiche sostanziali; pertanto, la mancata presentazione di una variante alla Comunicazione nitrati nelle scadenze previste sarà valutata come mancato rispetto dell'impegno "Aggiornamento della Comunicazione nitrati" se riguarda un quantitativo di azoto maggiore di 3000 kg, mentre sarà valutata come mancato rispetto dell'impegno "Contratti di acquisizione (o di cessione) inseriti nella Procedura nitrati nei termini previsti" se riguarda un quantitativo di azoto inferiore o uguale a 3000 kg.

- Si ricorda che per l'anno 2021, il caricamento dei contratti di valorizzazione aveva ha la scadenza del 30 giugno, per i contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 per i contratti sottoscritti prima del 1 gennaio 2021 e ancora in corso di validità.
- Il registro delle fertilizzazioni (organiche e minerali) non è compilato e aggiornato.
- Per le aziende soggette ad AIA:
 - ✓ non è presente l'autorizzazione AIA (per cui è necessario fare segnalazione in procura);
- È stata presentata una Comunicazione incompleta o difforme rispetto alla situazione aziendale verificata a controllo. Non si rileva infrazione nel caso in cui i contenuti della Comunicazione non aderenti alla realtà riscontrata in azienda (es.: difformità nel numero di capi, nelle dimensioni degli stoccaggi) non abbiano effetto sulla conformità dell'azienda. Si rileva invece infrazione se si riscontra:
 - a) una difformità che incide sulle conformità dichiarate a livello di "stoccaggi" (l'azienda si dichiara conforme per lo stoccaggio, ma in base alle risultanze del controllo non è conforme) oppure una non conformità che incide sul rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dell'azoto da e.a. in ZVN (l'azienda si dichiara conforme per la quantità di azoto al campo derivante da e.a. ma in base alle risultanze del controllo non è conforme);
 - b) oppure in mancanza di segnalazione di modifiche sostanziali, tramite una variante della Comunicazione nitrati.
- Per le aziende che producono digestato:
 - ✓ non è presente il registro dei materiali di ingresso nell'impianto
- Se l'azienda acquisisce o cede effluenti di allevamento e/o digestato:
 - ✓ i contratti di acquisizione e/o cessione non sono in corso di validità;
 - ✓ i contratti di acquisizione e/o cessione non sono inseriti nella Comunicazione nitrati;
 - ✓ i contratti di acquisizione e/o cessione non sono depositati nella sezione "Repository" del Fascicolo Aziendale di Sis.Co. nei termini previsti.
- In presenza in azienda di impianti di trattamento quali separatori solido/liquido, impianti di produzione di biogas, impianti di riduzione dell'azoto, ecc., il controllore verifica, in relazione alla Comunicazione nitrati presentata:
 - la presenza degli impianti;
 - l'esistenza di documentazione a garanzia delle caratteristiche tecniche degli impianti presenti in azienda, comprovante la coerenza con i contenuti della Comunicazione nitrati presentata;
 - l'eventuale registro delle matrici che alimentano l'impianto, qualora previsto nell'autorizzazione ambientale al funzionamento dell'impianto;
- Se l'azienda utilizza fanghi di depurazione, mancata indicazione dei fanghi di depurazione nella Comunicazione nitrati.

Il controllore può richiedere al momento del contatto con l'azienda, che gli vengano anticipati i documenti amministrativi (registro delle fertilizzazioni, planimetrie, fatture concimi, contratti di valorizzazione, ecc) se relativi a controlli svolti sulle comunicazioni dell'anno precedente.

NB. 1) Le aziende che sono esonerate dalla presentazione della Comunicazione nitrati dovranno essere comunque controllate per la verifica del corretto stoccaggio e del rispetto delle norme di utilizzo dei fertilizzanti (vincoli e divieti, dosi previste) per la verifica della presenza e dell'aggiornamento del registro delle fertilizzazioni

2) In caso di concessione d'uso dei terreni per lo spandimento di e.a. a terzi, le aziende esonerate devono possedere anche un "contratto per la valorizzazione degli effluenti" in corso di validità tra l'impresa cedente e l'impresa acquirente.

3) Per tutte le tipologie aziendali (aziende esonerate e non esonerate): in caso di concessione d'uso di terreni per lo spandimento di e.a. ad altre aziende ("terreni in asservimento"), per cui è necessario possedere un "contratto per la valorizzazione degli effluenti" in corso di validità, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli e.a. da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto, eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi sono sempre a carico dell'azienda.

5.3.2 Verifica degli obblighi relativi agli stoccaggi (strutture di stoccaggio degli e.a./digestato)

Il controllore attraverso la documentazione tecnica presente in azienda (prevista dalla normativa di riferimento: DGR 2893/2020 e 5171/2016) deve rilevare, sia per il letame sia per il liquame, i giorni di stoccaggio presenti e i giorni di stoccaggio mancanti o da realizzare²⁵.

La normativa vigente richiede la seguente capacità minima di stoccaggio:

- 90 giorni per letame e assimilati (per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità minima di stoccaggio è 120 giorni);
- 120 giorni per liquame e materiali ad esso assimilati, nel caso di aziende con allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli, o prati di media o lunga durata, o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medica; i;
- 180 giorni per liquame e materiali ad esso assimilati, nel caso di aziende con tipologie di allevamento diverse da quelle del punto precedente.

Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene come "liquame" se la matrice ha caratteristiche di non palabilità e come "letame" se ha

²⁵ In caso di strutture di stoccaggio insufficienti rispetto ai vincoli normativi, è possibile calcolare i giorni di carenza tramite il seguente calcolo:

- Giorni di stoccaggio presenti (a);
- Giorni di stoccaggio richiesti in base alla normativa (b);
- Giorni di stoccaggio mancanti: (c) = (b) – (a);
- Percentuale di carenza rispetto a limite obbligatorio: (c)/(b)*100.

caratteristiche di palabilità. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.

Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi") nel processo di digestione anaerobica degli effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.

NB: Per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicapri, in comuni classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità di stoccaggio di liquame non inferiore ai 90 giorni.

Per la verifica di conformità degli stoccaggi e dell'azoto da e.a., il controllore può considerare il seguente livello di tolleranza fra capi effettivamente allevati (desumibili attraverso la consultazione del Sistema Informativo dei Servizi Veterinari Regionale – BDR, del Sistema Informativo Veterinario Nazionale – BDN, del Registro di stalla, o del fascicolo aziendale Sis.Co.) e presenza media indicata nella Comunicazione nitrati: 10% per i bovini, 15% per i suini, 20% per gli avicoli. Se la differenza è superiore a queste percentuali, il controllore ricalcola la quantità di refluo e di azoto da e.a. La tolleranza non viene applicata per le aziende in AIA.

Il controllore verifica, inoltre, la conformità alle seguenti prescrizioni:

- realizzazione delle opere di mitigazione paesaggistica nelle vasche fuori terra, con riferimento alle prescrizioni del permesso a costruire, per le strutture di stoccaggio realizzate in ZVN a partire dal 1° gennaio 2012 (in quanto tali opere sono previste dalle prescrizioni VAS del programma d'azione di cui alla DGR 5171/2016);
- rispetto del divieto di localizzazione delle strutture di stoccaggio realizzate ex novo a partire dal dicembre 2007 in zone ad alto rischio di esondazione, ai sensi della vigente normativa (fascia A definita nel Piano di Assetto Idrogeologico - PAI - approvato con DPCM 24 maggio 2001). Sono esclusi dai vincoli di cui sopra la realizzazione o l'adeguamento di strutture in aziende esistenti;
- presenza di stoccaggi per il liquame separati (doppia vasca o vasca singola con divisorio che individui due bacini) ove sussista produzione annua di azoto da effluenti superiore a 6.000 kg, nel caso di costruzione di nuove strutture di stoccaggio o ampliamento delle esistenti a partire dal dicembre 2007.

Il controllore verifica che ci sia congruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione nitrati, oppure quelle riportate nella documentazione attestante l'avvenuto adeguamento, secondo quanto prescritto dal Decreto AIA, nel caso di aziende soggette ad AIA che hanno ricevuto prescrizioni.

La congruenza è accertata con le seguenti modalità:

- in caso di Comunicazione nitrati e presenza di una planimetria quotata delle strutture di stoccaggio, effettuando la misurazione di almeno una struttura di stoccaggio liquame, la più significativa in termini volumetrici, e della/e platea/e di stoccaggio letame, se presenti;

- in caso di Comunicazione nitrati e presenza di una planimetria delle strutture di stoccaggio non quotata o in caso di assenza di planimetria, effettuando la misurazione di almeno il 50% del volume delle strutture di stoccaggio liquami presenti, e della/e platea/e di stoccaggio letame, se presenti; qualora le strutture di stoccaggio liquame presenti siano in numero superiore a 5, la misurazione dovrà essere effettuata su almeno il 30% del volume complessivo.
- in caso di esonero o di assenza della Comunicazione nitrati, procedendo alla misurazione di tutte le strutture di stoccaggio liquame e letame presenti in azienda.

Inoltre, il controllore verifica visivamente lo stato di funzionalità e di manutenzione dell'impianto di stoccaggio ovvero l'impermeabilità delle strutture e l'assenza di perdite e/o percolazioni di e.a.

Si ha infrazione nel caso:

- ✓ siano assenti le strutture di stoccaggio necessarie;
- ✓ le strutture di stoccaggio non siano adeguate a quanto richiesto dalla normativa e/o non siano sufficienti a garantire il fermo invernale;
- ✓ sia stata rilevata una mancata congruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio dichiarate nella Comunicazione nitrati e quelle riscontrate in azienda, solo con contestuale presenza di strutture di stoccaggio non adeguate alla norma e/o al fermo invernale;
- ✓ lo stato di funzionalità o di manutenzione dell'impianto di raccolta e stoccaggio non sia adeguato a garantire l'impermeabilità dell'impianto e l'assenza di dispersioni e/o percolazioni.

5.3.3 Verifica dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati

Per tutte le domande a controllo, il controllore è tenuto a verificare il rispetto dei divieti elencati nella relativa check-list se rilevabili al momento del controllo.

Si ha infrazione se il controllore AFCP/Provincia di Sondrio, al momento del controllo, rileva evidenze in campo che dimostrino chiaramente il mancato rispetto delle limitazioni di utilizzo dell'azoto.

5.3.4 Verifica del rispetto dell'utilizzo di fertilizzanti azotati nelle dosi previste

Si ha infrazione:

- ✓ nel caso di superamento del massimale previsto di azoto al campo da e.a., inteso come media aziendale²⁶ (170kg/ha/anno in ZVN e 340/kg/ha/anno in ZnVN), distribuito sui terreni aziendali.
- ✓ qualora la quantità apportata di azoto totale (come azoto efficiente) superi le esigenze delle singole colture previste dai MAS (Apporti Massimi Standard di azoto efficiente alle colture)²⁷.

Il controllore verifica che la quantità di azoto totale apportato non superi le esigenze delle singole colture effettuando un bilancio che prenda in considerazione:

- i concimi minerali acquistati e distribuiti, i reflui aziendali prodotti, le acquisizioni e/o le cessioni di e.a., eventuali altri apporti azotati;

²⁶ Il "quantitativo medio aziendale" va inteso e calcolato tenendo conto, all'interno della SAU, dei soli terreni effettivamente interessati dall'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (anche nell'ambito di una rotazione culturale pluriennale) e non dei terreni che, sebbene inseriti nel Fascicolo aziendale, non siano oggetto di spandimento.

²⁷ Per quanto riguarda la verifica dei MAS, va considerata la media a livello di coltura e non la media aziendale.

- l'efficienza delle fonti azotate utilizzate;
- la superficie aziendale utilizzata per la distribuzione dell'azoto;
- le colture effettuate dall'azienda nel corso dell'anno e i rispettivi MAS;
- le giacenze di concimi minerali.

Il controllore, inoltre, verifica, se rilevabile, che le distribuzioni siano effettuate a bassa pressione e con rispetto dell'obbligo di interrimento degli effluenti di allevamento liquidi (liquame ed assimilati) entro le 12 ore dalla distribuzione.

5.3.5 Verifica degli adempimenti sul trasporto di effluenti aziendali

Con riferimento agli elementi definiti dalla DGR 2893/2020 e dalla DGR 3001/2020, il controllo dei trasporti di effluenti di allevamento è competenza dei Comuni e riguarda:

- a) Il trasporto degli effluenti di allevamento all'interno della medesima azienda agricola o tra terreni in uso alla stessa azienda o tra aziende appartenenti alla medesima impresa agricola;
- b) il trasporto degli effluenti di allevamento da un'azienda o impresa agricola (cedente) verso un'altra azienda o impresa agricola (cessionario o acquirente).

Nel caso a), indipendentemente dal soggetto che effettua il trasporto (impresa stessa o soggetto terzo), il controllore del Comune è tenuto a verificare la presenza di:

- Registro delle distribuzioni dei fertilizzanti

Nel caso b), indipendentemente dal soggetto che effettua il trasporto (impresa cedente/cessionaria o soggetto terzo), il controllore del Comune è tenuto a verificare la presenza del "documento di accompagnamento" con le informazioni individuate in precedenza nel presente manuale.

Tale documento deve sempre accompagnare il trasporto di effluente di allevamento; il "documento di accompagnamento" può essere sostituito dal "documento di trasporto", purché quest'ultimo contenga le informazioni previste per il "documento di accompagnamento", oppure da una copia cartacea della Comunicazione nitrati in corso di validità con allegata copia dei contratti di valorizzazione degli effluenti trasportati.

In caso di trasporto di effluente a distanze superiori a 40 km dal centro aziendale, è necessario verificare, oltre a quanto sopra previsto, la registrazione del trasporto stesso mediante sistemi di posizionamento geografico (GPS).

5.3.6 Verifiche integrative per le aziende su cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato su terreni:

- 1) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto, ricoperti di neve oppure gelati (tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento);
- 2) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po e nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali;

- 3) destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- 4) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- 5) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
- 6) soggetti a vincolo idrogeologico;
- 7) interessati da boschi naturali;
- 8) situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m;
- 9) situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
- 10) situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario) / Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione);
- 11) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
- 12) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali, ed i canali arginati;
- 13) situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
- 14) situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
- 15) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
- 16) territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170 kgN/ha/anno per le zone vulnerabili; 340 kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili) ²⁸;
- 17) durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione;
- 18) nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura. Il periodo di divieto è di 90 giorni, tra il 1° novembre e fine febbraio (di questi, 32 giorni devono essere continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio, mentre i restanti 58 sono definiti da Regione Lombardia tramite appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento) se utilizzati su: prato stabile o prato permanente; erbaio autunno vernino; cereale autunno vernino; cover crop (a sovescio primaverile); colture che

²⁸ In base alla DGR 2031/2014: "L'individuazione dei comuni che superano i limiti di cui sopra verrà effettuata dalla Regione Lombardia con apposito provvedimento annuale della Direzione Generale Agricoltura emanato entro il mese di novembre di ogni anno, redatto sulla base dei dati di consistenza del bestiame allevato e delle coltivazioni praticate presenti sul SIARL (Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia) o altra equivalente banca dati regionale". La D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ha individuato i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi nell'anno 2021 con D.d.s. 6 novembre 2020 - n. 13466 "Identificazione dei comuni dove è vietato, nell'anno campagna 2020-2021, l'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell'articolo 6.2 «Condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi», lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031". Tutti i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono indicati in questo D.d.s.

utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo; colture arboree con inerbimento permanente; terreni con residui colturali; terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata. Il periodo di divieto è invece di 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio, se utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da quelle sopra indicate.

5.3.7 Verifica di effetti extra – aziendali e altri divieti

La violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi (punto 3) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (punto 4) si considera abbia effetti extra – aziendali quando l'inquinamento da nitrati che risulta da tali violazioni interessi corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

Il controllore deve inoltre rilevare l'eventuale presenza di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni, dovuta alla violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti.

5.4 Esito del controllo e applicazione delle relative sanzioni

Si ha violazione quando il controllore rileva infrazione ad uno o più impegni elencati nella sezione "Esito del controllo" delle check-list di verifica degli impegni (Allegato A e Allegato B per i trasporti).

Il controllo in loco effettuato presso l'azienda agricola che si conclude con l'accertamento di una o più infrazioni (cosiddetto "esito negativo"), comporta la redazione del relativo verbale di accertamento (Allegato D) e la contestazione dell'infrazione commessa. La sanzione irrogata può essere pagata in forma ridotta, pari al doppio dell'importo minimo, a condizione che il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla data di notifica della violazione stessa, così come definito dall'art. 16 della legge 689/1981, e deve essere stabilita in base alla categoria di infrazione rilevata, così come stabilito dall'art. 130 decies della l.r. 31/2008 e s.m.i.

La determinazione dell'entità della sanzione amministrativa avviene secondo le indicazioni riportate nelle tabelle 1, 2, 3 di cui alla DGR 3745/2012, che individuano le fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 130 decies della l.r. 31/2008 e s.m.i., suddivise in inosservanze agli adempimenti:

- amministrativi
- riguardanti l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati
- riguardanti lo stoccaggio dei fertilizzanti azotati.

In presenza di infrazioni appartenenti a categorie diverse, la sanzione in misura ridotta deve essere pari alla sommatoria del doppio degli importi minimi di ciascuna categoria riscontrata.

I controllori degli AFCP trasmettono al termine della campagna un elenco riportante l'esito dei controlli a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura – Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano, tale trasmissione deve avvenire in formato elettronico tramite EDMA o per mezzo di posta elettronica certificata (agricoltura@pec.regione.lombardia.it).

I controllori degli AFCP inseriscono i verbali di accertamento ad esito negativo (presenza di infrazione) nella cartella condivisa con DGA.

I controllori della Provincia di Sondrio trasmettono al termine della campagna un elenco riportante l'esito dei controlli e i verbali di accertamento ad esito negativo a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura – Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano, tale trasmissione deve avvenire in formato elettronico tramite EDMA o per mezzo di posta elettronica certificata (agricoltura@pec.regione.lombardia.it).

Nel caso in cui siano accertate infrazioni che comportano la violazione di altre disposizioni normative oltre quelle inerenti all'applicazione della Direttiva nitrati, i controllori indicano nel verbale le disposizioni violate e trasmettono il verbale di accertamento alle relative autorità competenti per le rispettive sanzioni.

Nel caso in cui, a seguito del controllo con accertamento di irregolarità e conseguente applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta da parte dell'organo di controllo (AFCP/Provincia di Sondrio o Comune), l'impresa sanzionata non paghi la sanzione entro i termini previsti, Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, per la parte relativa ai controlli di cui all'art. 130 nonies comma 1 della l.r. 31/2008 e s.m.i., ed il Comune, per quelli relativi all'art. 130 nonies comma 2 della l.r. 31/2008 e s.m.i., procedono all'adozione del provvedimento di ordinanza di ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione amministrativa.

Esaminati eventuali scritti difensivi e/o effettuate le audizioni previsti ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981, la determinazione dell'entità della sanzione amministrativa ingiunta avviene secondo le indicazioni riportate nelle tabelle 1, 2, 3 di cui alla DGR 3745/2012, che individuano le fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 130 decies della l.r. 31/2008 e s.m.i., suddivise in inosservanze agli adempimenti:

- amministrativi
- riguardanti l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati
- riguardanti lo stoccaggio dei fertilizzanti azotati.

Le indicazioni riportate nelle tabelle costituiscono elementi di valutazione nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria in ordine al criterio di gravità, unitamente agli altri elementi di valutazione, così come previsti dall'art 11 della legge 689/1981. In presenza di due o più fattispecie di irregolarità, correlate alla medesima categoria di inosservanza, ai sensi dell'art. 130 decies della l.r. 31/2008 e s.m.i., la sanzione ingiunta corrisponde a quella relativa alla fattispecie più grave; in presenza di due o più fattispecie di irregolarità, correlate a diverse categorie di inosservanze, ai sensi dell'art. 130 decies della l.r. 31/2008 e s.m.i., deve essere comminata una sanzione pari alla sommatoria degli importi applicati alle diverse categorie di violazione.

In caso di controlli effettuati da altre amministrazioni competenti, così come elencati al capitolo 9.2.1 lettera d) della DGR n. 2893/2020 e al capitolo 9.2.1 lettera c) della DGR n.3001/2020, i cui esiti comportino l'irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art 130 decies della l.r. 31/2008 e s.m.i., i relativi verbali di accertamento devono essere inviati a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura – Piazza Città di Lombardia 1

- 20124 Milano tramite posta elettronica certificata (agricoltura@pec.regione.lombardia.it) o tramite EDMA.

I verbali di accertamento devono riportare le seguenti informazioni:

- dati che chiaramente riconducano all'azienda sanzionata (CUAA aziendale, codice fiscale o partita IVA);
- la causale del versamento: "CUAA dell'azienda - Direttiva nitrati - Sanzioni Amministrative ex LR. 31/2008, art. 130 decies";

L'IBAN bancario per il versamento: IT58 Y030 6909 7900 0000 0001918.

Il pagamento può essere effettuato anche tramite la piattaforma digitale PagoPA accedendo al portale pagamenti di Regione Lombardia nella sezione "NITRATI – Sanzioni amministrative: pagamento in misura ridotta" al link:

<https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html>

Nella schermata iniziale del portale nella casella "selezione Ente" digitare: Regione Lombardia, selezionarlo, far scorrere la pagina vs il basso e scegliere "NITRATI – Sanzioni amministrative: pagamento in misura ridotta".

In caso di controlli relativi all'applicazione della Direttiva nitrati effettuati da enti competenti, che mettano in luce irregolarità relative al trasporto di effluenti di allevamento, va fatta, al Comune territorialmente di competenza, opportuna segnalazione, così come stabilito dall'art. 130 nonies, comma 2 della l.r. 31/2008 e s.m.i.

5.5 Reiterazione

Nel caso di reiterazione delle fattispecie di cui all'art. 130 decies della l.r. 31/2008 e s.m.i. ed elencate nelle tabelle 1, 2, 3 di cui alla DGR 3745/2012, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione massima applicabile per ciascuna tipologia, nel rispetto di quanto stabilito dall'art 8 bis della legge 689/1981.

L'art. 8 bis prevede che si abbia reiterazione quando:

- nei cinque anni successivi²⁹ alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo³⁰, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole;
- più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo³¹.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. Pertanto, sono considerate della stessa indole le violazioni alla medesima "fattispecie di violazione" individuata nelle tabelle 1, 2 e 3 presenti di cui alla DGR 3745/2012. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

²⁹ a partire dalla data in cui la sanzione viene notificata al trasgressore

³⁰ decreto ingiuntivo

³¹ decreto ingiuntivo

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria, quindi nel medesimo anno.

5.6 Segnalazione all'autorità giudiziaria

La segnalazione alla competente autorità giudiziaria è obbligatoria:

- quando viene rilevato un comportamento rilevante penalmente in base a quanto previsto dall'articolo 137, comma 14, del d.lgs. 152/2006;
- quando un'azienda non ha presentato la Comunicazione nitrati, pur essendone tenuta
- quando un'azienda non ha l'autorizzazione IPPC/AIA, pur essendone tenuta (direttiva IED 2010/75/EU; d.lgs. 46/2014).

In questi casi, la sanzione relativa al controllo nitrati non viene comminata, ma sul verbale di accertamento si indicano in nota le motivazioni e la situazione riscontrata.

6 Disposizioni di riferimento

6.1 Normativa comunitaria

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

6.2 Normativa nazionale

- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e s.m.i.;
- Decreto Interministeriale 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 113 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134".

6.3 Normativa regionale

- Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- DGR 26 novembre 2019 n. XI/2535 avente ad oggetto: "Designazione di nuove aree vulnerabili ai sensi dell'art. 92 del d.lgs.152/2006";
- DGR 2 marzo 2020 n. XI/2893 e relativi allegati "Approvazione del Programma d'azione per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-23";

- DGR 30 marzo 2020 n. XI/3001 e relativi allegati "Linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE";
- D.d.s. 10 marzo 2020 n. 3137 ("Chiarimenti sul Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati 2020-23 e delle disposizioni per le zone non vulnerabili da nitrati");
- DGR 13468 del 6/11/2020 ("Disposizioni attuative per l'anno 2021 del Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati 2020-23 e delle Linee guida per le zone non vulnerabili da nitrati");
- DGR 3745 del 11 luglio 2012 "Linee guida in ordine alla applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 130 decies della legge regionale 31/2008 così come modificata ed integrata dall'art. 14 della legge regionale 7/2012.



ALLEGATO A

VERBALE DI CONTROLLO - Check list

CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI

Comunicazione nitrati (ID flusso – distribuzione) n. _____ Anno di presentazione _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

**PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO
PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE**

Legenda:

NN Non Necessario; **NP** Non Pertinente; **NV** Non Verificabile; **AIA**: autorizzazione integrata ambientale;

ZVN: zona vulnerabile ai nitrati; **ZnVN**: zona non vulnerabile ai nitrati; **e.a.**: effluenti di allevamento

Controllo Applicazione Direttiva Nitrati anno <input type="checkbox"/> 2021 <input type="checkbox"/> 202_	
Azienda con superfici che ricadono in ZVN:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Azienda a controllo CGO1 anno 202 <input type="checkbox"/> 2021 <input type="checkbox"/> 202_	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Azienda a controllo anche per:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

CARATTERISTICHE AZIENDALI

a – Azienda localizzata in ZVN:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Per tutte le aziende, indicare:		
- Superficie aziendale (SAU*) in Zona Vulnerabile ai Nitrati (ettari – are):	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Superficie aziendale (SAU*) in Zona Non Vulnerabile ai Nitrati (ettari – are):	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(*): comprensiva di eventuali superfici a pioppeto/altra arboricoltura da legno oggetto di distribuzione di effluenti di allevamento/fertilizzanti minerali

b – Azienda zootecnica:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se SI: Indicare la tipologia di animali presente in azienda:		
Se SI: Azienda soggetta ad AIA (se SI, compilare punto 1.c):	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

c – Azienda non zootecnica:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se SI: Azienda non zootecnica che utilizza effluenti di allevamento, tal quali o trattati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

d – Azienda esonerata dalla presentazione della Comunicazione Nitrati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
--	------------------------------------	------------------------------------

e – L'azienda utilizza fanghi di depurazione (se SI, compilare punto 1.g):	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
---	------------------------------------	------------------------------------

f – L'azienda produce digestato (se SI, compilare punto 1.d):	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
--	------------------------------------	------------------------------------

g – classe aziendale in funzione della produzione/utilizzo annuo di azoto al campo da effluenti di allevamento (e.a.) o di utilizzo di azoto di provenienza diversa dagli effluenti di allevamento – AZIENDE IN ZVN		
Classe	Descrizione	
1	Aziende che producono/utilizzano <= 1000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano fino a 3000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	<input type="checkbox"/>
2	Aziende che producono/utilizzano > 1000 e <= 3000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	<input type="checkbox"/>
3	Aziende che producono/utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	<input type="checkbox"/>
4	Aziende che producono/utilizzano > 6000 kg N/anno da fertilizzanti minerali	<input type="checkbox"/>
5	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con > 500 UBA	<input type="checkbox"/>

ALLEGATO A**VERBALE DI CONTROLLO - Check list****CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI**

Comunicazione nitrati (ID flusso – distribuzione) n. _____ Anno di presentazione _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

h – classe aziendale in funzione della produzione/utilizzo annuo di azoto al campo da effluenti di allevamento o di utilizzo di azoto di provenienza diversa dagli e.a. – AZIENDE NON IN ZVN (ZONE ORDINARIE)		
CLASSE	DESCRIZIONE	
1	Aziende che producono/utilizzano <= 3000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano fino a 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	<input type="checkbox"/>
2	Aziende che producono/utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	<input type="checkbox"/>
3	Aziende che producono/utilizzano > 6000 kg N/anno da e.a.	<input type="checkbox"/>
4	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA	<input type="checkbox"/>

VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI**1 - VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI****1.a – Se Azienda non esonerata:**

Presentazione della Comunicazione nitrati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
Aggiornamento della Comunicazione nitrati, se dovuto (compreso il mancato caricamento dei contratti di valorizzazione degli effluenti o il loro mancato aggiornamento in caso di modifiche sostanziali, la mancata registrazione di modifiche sostanziali).	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Presentazione della Comunicazione nitrati o del suo aggiornamento entro i termini previsti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati di copia cartacea o informatica della Comunicazione nitrati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati dei documenti cartografici (es.: C.T.R. 1:10.000 o piano grafico riprodotto in Sis.Co.), con l'individuazione degli appezzamenti aziendali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati di planimetria o altra documentazione che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	
Presenza delle Relazioni tecniche (nei casi necessari)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	
Relazioni tecniche depositate nella sezione "Repository" del Fascicolo Aziendale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	
Presenza di altri documenti necessari a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi (specificare quali documenti:)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	
Comunicazione nitrati completa e non difforme dalla situazione aziendale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
1.b – In tutte le Aziende				
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati del Registro delle fertilizzazioni sia organiche che minerali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
Registro delle fertilizzazioni (organiche e minerali) compilato e aggiornato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
1.c – Se Azienda soggetta ad AIA:				
Presenza di autorizzazione AIA	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
1.d – Se Azienda che produce digestato				
Presenza e tenuta del registro dei materiali di ingresso nell'impianto (qualità e quantità) o documentazione equivalente ⁽¹⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
Presenza delle analisi del digestato per il rispetto dei parametri previsti dall'allegato 3 del PdA e delle linee guida	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		

¹ Riepilogo annuale (dati biomasse conferite) inviato al GSE (Gestore Servizi Energetici)



Regione Lombardia

ALLEGATO A

VERBALE DI CONTROLLO - Check list

CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI

Comunicazione nitrati (ID flusso – distribuzione) n. _____ Anno di presentazione _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

1.e – Azienda che acquisisce effluenti di allevamento e/o digestato da aziende terze:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se SI : presenza di contratti di acquisizione di effluenti di allevamento in corso di validità e CI firmatari	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se SI : presenza di contratti di acquisizione di effluenti di allevamento inseriti nella Procedura nitrati nei termini previsti e CI firmatari	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se SI : contratti di acquisizione depositati nella sezione “Repository” del Fascicolo Aziendale nei termini previsti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/>
1.f – Azienda che cede effluenti di allevamento e/o digestato ad aziende terze:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se SI : presenza di contratti di cessione di effluenti di allevamento in corso di validità e CI firmatari	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se SI : presenza di contratti di cessione di effluenti di allevamento inseriti nella Procedura nitrati nei termini previsti e CI firmatari	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se SI : contratti di cessione depositati nella sezione “Repository” del Fascicolo Aziendale nei termini previsti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/>
1.g – Se Azienda che utilizza fanghi di depurazione:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se SI : presenza dei fanghi nella Comunicazione nitrati (come “FNG”)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RISPETTATI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

2 - VERIFICA DELLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO <i>N.B.: Se l'azienda produce digestato, lo stoccaggio deve avvenire come “liquame” se la matrice ha caratteristiche di non palabilità e come “letame” se la matrice ha caratteristiche di palabilità</i>	LIQUAME			LETAME		
Tipologia di reflu prodotto e/o acquisito per lo stoccaggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza delle strutture di stoccaggio	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Giorni di stoccaggio presenti	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Giorni di stoccaggio richiesti in base alla normativa	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Stoccaggi aziendali conformi in base alla normativa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Stoccaggi sufficienti a garantire il fermo invernale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Stato di funzionalità o di manutenzione delle strutture idoneo a garantire l'impermeabilità dell'impianto e l'assenza di dispersioni e/o percolazioni	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Congruità tra le conformità delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e le conformità riportate nella Comunicazione Nitrati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
STRUTTURE DI STOCCAGGIO CONFORMI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

3.1 VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZO DI				
<input type="checkbox"/> LIQUAME E ACQUE REFLUE <input type="checkbox"/> DIGESTATO TAL QUALE <input type="checkbox"/> DIGESTATO SEPARATO (FRAZIONE LIQUIDA) <i>(da compilare se l'azienda utilizza effluenti di allevamento non palabili)</i>				
Rispetto del divieto di spandimento:				
<input type="checkbox"/> a 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali (sono esclusi: scoline, adduttori d'acqua per l'irrigazione, pensili, canali arginati)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>



RegioneLombardia

ALLEGATO A**VERBALE DI CONTROLLO - Check list****CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI**

Comunicazione nitrati (ID flusso – distribuzione) n. _____ Anno di presentazione _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

<input type="checkbox"/> a 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar ⁽²⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> su terreni non interessati dall'attività agricola, fatte salve le aree a verde pubblico e privato e le aree soggette a recupero e ripristino ambientale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> dal 1/01 a fine febbraio, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura ⁽³⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> dal 1/11 al 31/12, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura ⁽³⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per la ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> in golena entro argine, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, a meno che non venga interrato immediatamente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata; su terreni situati in prossimità dei centri abitati per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana o collinare) ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%; o superiore al 20% in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie o pratiche volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione (tra cui: dosi di liquame frazionate in più applicazioni; iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interramento entro le 12 ore successive sui seminativi in prearatura; iniezione diretta o spandimento a raso sulle colture prative; spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto) ⁽⁴⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli: per pendenze superiori al 20% e fino al 30%: su superfici superiori a 1 ha, a meno che tali superfici non ricevano per ciascun singolo intervento di distribuzione un massimo di 50 kg/ha di azoto e di 35 t/ha di effluente ⁽⁵⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>

² In Lombardia le aree umide sono quelle di cui all'allegato 3 della DGR 7884/08.

³ Per l'individuazione del periodo utile di spandimento vedi Decreti vigenti (www.agricoltura.regione.lombardia.it).

Per i mesi di gennaio e febbraio e i mesi di novembre e dicembre, i divieti di utilizzazione agronomica sono stati individuati dal "Programma d'Azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023" approvato con DGR 2893/2020 e dalle "Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili" approvate con DGR 3001/2020. Il periodo minimo di divieto nella stagione autunno-invernale varia in funzione della tipologia di effluente / fertilizzante utilizzato e in funzione delle colture su cui questo effluente / fertilizzante è utilizzato (90 giorni, di cui 32 continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio, oppure 120 giorni) ma è sempre compreso tra il 1° novembre e il 28 febbraio dell'anno successivo (vedi Decreti della Direzione Generale Agricoltura e Bollettini Nitrati).

⁴ Nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli: l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino al 30% è ammessa nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.

⁵ Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:

- interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
- mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;



ALLEGATO A

VERBALE DI CONTROLLO - Check list

CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI

Comunicazione nitrati (ID flusso – distribuzione) n. _____ Anno di presentazione _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

<input type="checkbox"/> con le seguenti tecniche: utilizzo di irrigatori a lunga gittata, distribuzione da strada o da bordo campo; tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera; erogazioni con sistemi ad alta pressione - maggiore di 2 atm.	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po "fascia di deflusso della piena (Fascia A)", costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento, definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (così come definite dalla sez. II^ capo II^ Artt. 94 del d.lgs. 152/06) in assenza di una Comunicazione nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura nitrati (sia per la Comunicazione sia per il PUA)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
A1 - Superficie in Zona vulnerabile oggetto d'infrazione	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ha			
A2 - Superficie in Zona non vulnerabile oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati – non riguarda la condizionalità)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ha			
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		

3.2 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZO DI:

- LETAME**
- FERTILIZZANTI AZOTATI E AMMENDANTI ORGANICI**
- DIGESTATO SEPARATO (FRAZIONE SOLIDA)**

(da compilare se l'azienda utilizza effluenti di allevamento palabili, fertilizzanti, digestato – frazione solida)

Rispetto del divieto di spandimento:

<input type="checkbox"/> a 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali (sono esclusi: scoline, adduttori d'acqua, pensili, canali arginati)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai siti Natura 2000, fatta salva la presenza di siepi e fasce boscate sulle sponde dei corsi d'acqua stessi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a 25 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali o dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar ⁽²⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> per il letame e materiali assimilati: nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> per il letame e materiali assimilati: sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> per il letame e materiali assimilati: su terreni non interessati dall'attività agricola, fatte salve le aree a verde pubblico e privato e le aree soggette a recupero e ripristino ambientale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> per i fertilizzanti: sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> dal 1/01 a fine febbraio, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura ⁽³⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> dal 1/11 al 31/12, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura ⁽³⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> per il letame e materiali assimilati: in golena entro argine, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, a meno che non venga interrato immediatamente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>

- seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
- assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale.



RegioneLombardia

ALLEGATO A**VERBALE DI CONTROLLO - Check list****CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI**

Comunicazione nitrati (ID flusso – distribuzione) n. _____ Anno di presentazione _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

<input type="checkbox"/> per il letame e materiali assimilati: su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
B1 - Superficie in Zona vulnerabile oggetto d'infrazione	□□□□,□□ ha			
B2 - Superficie in Zona NON vulnerabile oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati – non riguarda la condizionalità)	□□□□,□□ ha			
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		

3.3 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI RELATIVI ALL'ACCUMULO TEMPORANEO DI LETAME SU SUOLO AGRICOLO

Presenza di accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
L'accumulo temporaneo riguarda il letame e/o le lettiere degli allevamenti avicunicoli (non i materiali assimilati ai letami come le frazioni palabili dei digestati) ⁽⁶⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
L'accumulo temporaneo è effettuato su suolo agricolo per un periodo non superiore a tre mesi, in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento ⁽⁶⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
L'accumulo temporaneo non è ripetuto nello stesso luogo nella stessa annata agraria o in quella successiva ⁽⁵⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di accumulo temporaneo dei letami (con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati) maturi e/o delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo e/o delle lettiere degli allevamenti avicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni:				
<input type="checkbox"/> a 5 m dalle scoline	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar ⁽²⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (così come definite dalla sez. II^ capo II^ Artt. 94 del d.lgs. 152/06)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a 100 metri (50 metri nelle zone montane e collinari) dal limite dei centri abitati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a 50 metri dalle case sparse	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
C1 - Superficie in Zona vulnerabile oggetto d'infrazione	□□□□,□□ ha			
C2 - Superficie in Zona NON vulnerabile oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati – non riguarda la condizionalità)	□□□□,□□ ha			
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		

3.4 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI RELATIVI ALL'ACCUMULO TEMPORANEO DEI MATERIALI ASSIMILATI AL LETAME E DEI FERTILIZZANTI SU SUOLO AGRICOLO

Presenza di accumulo di materiali assimilati al letame e/o di fertilizzanti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
L'accumulo è effettuato su suolo agricolo e sull'appezzamento oggetto di spandimento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
L'accumulo non supera complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>

⁶ L'eventuale infrazione a questi impegni sarà valutata solo se non già rilevata al punto 2 – Verifica delle strutture di stoccaggio



Regione Lombardia

ALLEGATO A**VERBALE DI CONTROLLO - Check list****CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI**

Comunicazione nitrati (ID flusso – distribuzione) n. _____ Anno di presentazione _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti sono accumulati in campo solo per il tempo strettamente necessario in attesa dello spandimento, che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
D1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione	□□□□,□□ ha			
D2 - Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità)	□□□□,□□ ha			
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
3.5 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE (da compilare se l'azienda utilizza fanghi di depurazione)				
Rispetto del divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura su terreni:				
<input type="checkbox"/> allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto, ricoperti di neve oppure gelati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po e nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> destinati a pascolo, a prato-pascolo o foraggere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> soggetti a vincolo idrogeologico	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> interessati da boschi naturali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza è ridotta a 20 m	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario) /Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> territorialmente localizzati in Comuni ⁽⁷⁾ in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>

⁷ Tutti i Comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono individuati dalla Regione Lombardia con apposito provvedimento annuale della Direzione Generale Agricoltura entro il mese di novembre di ogni anno. Per il 2021 il provvedimento è il D.d.s. 6 novembre 2020 - n. 13466 "Identificazione dei comuni dove è vietato, nell'anno campagna 2020-2021, l'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell'articolo 6.2 «Condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi», lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031".



Regione Lombardia

ALLEGATO A**VERBALE DI CONTROLLO - Check list****CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI**

Comunicazione nitrati (ID flusso – distribuzione) n. _____ Anno di presentazione _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

<input type="checkbox"/> durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
E1 - Superficie in Zona vulnerabile oggetto d'infrazione	□□□□, □□ ha			
E2 - Superficie in zona NON vulnerabile oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati – non riguarda la condizionalità)	□□□□, □□ ha			
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		

4. RISPETTO DELL'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI AZOTATI NELLE DOSI PREVISTE

Rispetto, per le superfici in Zona vulnerabile (ZVN), dei 170 kg/ha/anno di azoto derivante da effluenti di allevamento inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Rispetto, per le superfici in Zona NON vulnerabile ⁽⁸⁾ , dei 340 kg/ha/anno di azoto derivante da effluenti di allevamento inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
La quantità apportata di azoto totale non supera le esigenze delle colture previste dai MAS ⁽⁹⁾ , calcolate a livello aziendale come azoto efficiente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
RISPETTO DELLE DOSI DI AZOTO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

5.1 EFFETTI EXTRA - AZIENDALI

Assenza di evidenza di inquinamento da nitrati derivante dalla violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi (punti 2.1, 2.2) o ai vincoli/divieti spazio-temporali per l'utilizzo agronomico (punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) che interessa corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
5.2 ALTRI DIVIETI				
Assenza di evidenza di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>

⁸ Solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità.⁹ MAS: Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (allegato 2 delle DGR n. 2893/2020 e 5171/2016; e allegato 2 delle DGR n. 3001/2020 e 5418/2016).


ALLEGATO A
VERBALE DI CONTROLLO - Check list
CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI

Comunicazione nitrati (ID flusso – distribuzione) n. _____ Anno di presentazione _____

CUA _____ Ragione Sociale _____

6. CONTROLLI SPECIFICI PER AZIENDE A CONTROLLO PER LA DIRETTIVA NITRATI (non riguardano la condizionalità / misure PSR)				
6.1 VERIFICHE INTEGRATIVE RELATIVE ALLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO				
Presenza di strutture di stoccaggio liquame	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>	
Presenza di strutture di stoccaggio letame	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>	
Presenza di stoccaggi per il liquame separati ove sussista produzione annua di azoto da effluenti di allevamento superiore a 6000 kg, nel caso di costruzione di nuove ⁽¹⁰⁾ strutture di stoccaggio o ampliamento delle esistenti, ad esclusione degli stoccaggi utilizzati per il digestato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>	
Rispetto del divieto di localizzazione delle strutture di stoccaggio realizzate ex novo in zone ad alto rischio di esondazione individuate dalle autorità competenti sulla base della normativa vigente; sono escluse da tale vincolo le realizzazioni o gli adeguamenti di strutture in aziende esistenti alla data del 14/09/2011	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>	
Sufficiente capacità di stoccaggio in funzione del calendario di distribuzione	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
RISPETTO DELLE VERIFICHE INTEGRATIVE RELATIVE AGLI STOCCAGGI	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
6.2 – VERIFICHE INTEGRATIVE DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DI LIQUAME E LETAME				
6.2.1 - Rispetto dell'obbligo di interrimento entro le 12 ore dell'effluente di allevamento non palabile	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
6.2.2 – Azienda (escluso Intermediario⁽¹¹⁾) che movimentata effluente di allevamento per tragitti superiori a 40 Km (in linea d'aria)	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Se SI: presenza in azienda di registrazione del/i percorso/i effettuato/i mediante sistema di posizionamento satellitare (GPS)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Se SI: registrazione dei tracciati completa e identificazione univoca del mezzo utilizzato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Se SI: congruenza delle registrazioni dei tracciati con quanto dichiarato nella Comunicazione nitrati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
F1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione	□□□□, □□ ha			
F2 - Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione	□□□□, □□ ha			
RISPETTO DELLE VERIFICHE INTEGRATIVE DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DI LIQUAME E LETAME	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	

RIEPILOGO DATI	
G1 – Superficie aziendale in ZVN (SAU⁽¹²⁾)	□□□□, □□ ha
G2 - Superficie aziendale NON in ZVN (SAU⁽¹²⁾)	□□□□, □□ ha
Superficie totale (A1+B1+C1+D1+E1+F1⁽¹³⁾) in ZVN oggetto d'infrazione	□□□□, □□ ha
Superficie totale (A2+B2+C2+D2+E2+F2) NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati – non riguarda la condizionalità)	□□□□, □□ ha
% Superficie oggetto d'infrazione in ZVN (A1+B1+C1+D1+E1+F1⁽¹³⁾)/(G1)	□□□, □ %
% Superficie oggetto d'infrazione non in ZVN (A2+B2+C2+D2+E2+F2)/(G2) (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati – non riguarda la condizionalità)	□□□, □ %

¹⁰ Si intendono "nuove" le strutture realizzate a partire dal 2017.

¹¹ Intermediario: impresa accreditata nel Fascicolo Aziendale su Sis.Co con la classificazione aziendale "Intermediario gestione reflui di allevamento", che effettua attività di intermediazione fra imprese che intendono cedere effluenti di allevamento ed imprese che intendono acquisirli per produzione di biogas o per la fabbricazione di fertilizzanti.

¹² Comprensiva di eventuali superfici a pioppeto/altra arboricoltura da legno oggetto di distribuzione di effluenti di allevamento / fertilizzanti.

¹³ Per la condizionalità NON devono essere conteggiate le superfici in ZVN riportate in F1 al punto 7.


ALLEGATO A
VERBALE DI CONTROLLO - Check list
CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI

Comunicazione nitrati (ID flusso – distribuzione) n. _____ Anno di presentazione _____

CUA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

TIPOLOGIA DI INFRAZIONI RILEVATE			
(A)	Inosservanze alle disposizioni relative agli adempimenti amministrativi	Presenza infrazione	
1	Comunicazione nitrati: mancata presentazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	Comunicazione nitrati: mancato aggiornamento ¹⁴	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	Comunicazione nitrati: presentazione oltre i termini previsti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	Comunicazione nitrati: copia non presente in azienda	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
5	Comunicazione nitrati: presentazione incompleta e difforme ¹⁵	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
7	Planimetria aziendale che individua i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti: assente in azienda	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	Allegati cartografici con l'individuazione degli appezzamenti aziendali: assenti in azienda	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
8	Relazioni tecniche (nei casi necessari): assente e/o non caricata in Repository nei tempi previsti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	Registro delle distribuzioni di fertilizzanti: assente in azienda	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	Registro delle distribuzioni di fertilizzanti: incompleto o non aggiornato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
11	Contratti di acquisizione e/o di cessione di effluenti di allevamento in corso di validità: assenti in azienda	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
12	Contratti di acquisizione e/o di cessione di effluenti di allevamento in corso di validità: non registrati nella Procedura nitrati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
18	Contratti di acquisizione e/o di cessione di effluenti di allevamento in corso di validità: non caricati in Repository nei tempi previsti		
13	Registro dei materiali in ingresso nell'impianto (per l'azienda che produce digestato): assente in azienda	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
14	Fanghi di depurazione utilizzati non registrati nella Procedura nitrati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
16	Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA (se dovuta): assente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
17	Inosservanza della tenuta della documentazione relativa ai trasporti di e.a, acque reflue		
19	Registrazione dei percorsi per trasporto di effluente superiori a 40 Km (in linea d'aria): assente in azienda	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
20	Registrazione dei percorsi per trasporto di effluente superiori a 40 Km (in linea d'aria): registrazione dei tracciati incompleta o insufficiente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
21	Registrazione dei percorsi per trasporto di effluente superiori a 40 Km (in linea d'aria): incongruenza con quanto dichiarato nella Comunicazione nitrati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(B)	Inosservanze alle disposizioni relative all'utilizzazione agronomica	Presenza infrazione	
1	Distribuzione effettuata non a bassa pressione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
14	Mancato interrimento degli effluenti di allevamento non palabili entro le 12 ore dalla distribuzione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	Mancato rispetto del periodo di divieto di utilizzazione invernale definito annualmente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	Mancato rispetto delle condizioni specifiche di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
5	Mancato rispetto dei divieti di utilizzazione dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento relativi a distanze, superfici non coltivate, condizioni dei terreni, condizioni meteoriche, superfici non consentite, pendenza dei terreni	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	Mancato rispetto dei divieti di utilizzazione dei liquami e degli altri non palabili relativi a: distanze, superfici non coltivate, condizioni dei terreni, condizioni meteoriche, superfici non consentite, pendenza dei terreni, coltivazioni in atto	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

¹⁴ Compreso il mancato caricamento dei contratti di valorizzazione degli effluenti, o il loro mancato aggiornamento, il mancato caricamento dei fanghi di depurazione, la mancata registrazione di modifiche sostanziali.

¹⁵ Per comunicazione difforme si intende anche il caso di conformità delle capacità di stoccaggio e del carico di azoto organico indicate nella comunicazione ma non confermate al controllo.



ALLEGATO A

VERBALE DI CONTROLLO - Check list

CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI

Comunicazione nitrati (ID flusso – distribuzione) n. _____ Anno di presentazione _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

7	Mancato rispetto dei divieti di utilizzazione dei letami e degli altri palabili relativi a: distanze, superfici non coltivate, condizioni dei terreni, condizioni meteoriche, superfici non consentite, pendenza dei terreni	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
8	Superamento del quantitativo di azoto previsto nei MAS (calcolate a livello aziendale come azoto efficiente)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	Superamento, in Zona NON vulnerabile, del limite dei 340 kg/ha/anno di azoto derivante da effluenti di allevamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	Superamento, in Zona vulnerabile, del limite dei 170 kg/ha/anno di azoto derivante da effluenti di allevamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
11	Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di distribuzione dell'effluenti di allevamento con immissione, diretta o indiretta in corpo idrico superficiale o in acque sotterranee	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
12	Non rispondenza del cumulo di pollina palabile in campo , riferito esclusivamente ad allevamenti avicoli con ciclo inferiore a 90 giorni	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
13	Non rispondenza del cumulo di letame in campo alle condizioni richieste	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(C)	Inosservanze alle disposizioni sulle caratteristiche, dimensioni e sullo stato di manutenzione delle strutture di stoccaggio	Presenza infrazione	
1	Strutture di stoccaggio: impermeabilità non garantita	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	Strutture di stoccaggio: presenza di perdite e/o percolazioni	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	Capacità di stoccaggio: insufficiente in funzione del calendario di distribuzione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	Capacità di stoccaggio: insufficiente in funzione del periodo di fermo invernale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
5	Strutture di stoccaggio: insufficienti in funzione dei vincoli normativi (giorni minimi di capacità): carenza inferiore al 15% del limite obbligatorio	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	Strutture di stoccaggio: insufficienti in funzione dei vincoli normativi (giorni minimi di capacità): carenza uguale o superiore al 15% inferiore al 50 % del limite obbligatorio	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
7	Strutture di stoccaggio: insufficienti in funzione dei vincoli normativi (giorni minimi di capacità): carenza superiore al 50 % del limite obbligatorio	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
8	Strutture di stoccaggio: assenti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	Strutture di stoccaggio: mancato frazionamento dei contenitori (se richiesto) per il liquame ove sussiste produzione annua di azoto da effluenti di allevamento superiore a 6000 kg ¹⁶	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	Strutture di stoccaggio liquame nuove localizzate in zone ad alto rischio di esondazione, ove non consentito ¹⁷	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

La presente check list di controllo, composta di n. _____ pagine, costituisce parte integrante e sostanziale di:
 verbale di controllo della Direttiva Nitrati del _____
 processo verbale di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative in materia di applicazione della direttiva nitrati di cui alla direttiva 676/91/CEE, a d.lgs. 152/2006, al D.M. 7/4/2006 ed alla L.R. 31/2008, redatto in applicazione della L. n. 689/1981 e della L.R. 1/2012, del _____

Data ___/___/___

Firma del/degli agente/i accertatore/i di AFCP/Provincia..... – Sede di

.....

¹⁶ d.g.r 2893/2020 e 5171/2016; d.g.r. 3001/2020 e 5118/2016, capitolo 4.3.2 - Stoccaggio dei liquami, comma 8.

¹⁷ d.g.r 2893/2020 e 5171/2016; d.g.r. 3001/2020 e 5118/2016, capitolo 4.3.2.1 – Dimensione dei contenitori, comma 5.

ALLEGATO B

CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI



Comunicazione nitrati n. _____ anno di presentazione _____ Cuaa _____

Ragione Sociale _____

PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

CONTROLLI RELATIVI AI TRASPORTI SVOLTI DAL COMUNE

VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE CHE MOVIMENTANO EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, EFFLUENTI IN MISCELA CON BIOMASSE, ACQUE REFLUE		
TRASPORTO DI FERTILIZZANTI ALL'INTERNO DELLA MEDESIMA AZIENDA O TRA TERRENI IN USO ALLA STESSA AZIENDA O TRA AZIENDE APPARTENENTI ALLA MEDESIMA IMPRESA AGRICOLA		
Il trasporto è effettuato su un tragitto inferiore a 40 Km in linea d'aria	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> il trasporto è corredato da <i>Registro delle distribuzioni di fertilizzanti</i>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Il trasporto è effettuato su un tragitto superiore a 40 Km in linea d'aria	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> il trasporto è corredato da <i>Registro delle distribuzioni di fertilizzanti</i>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> è presente un sistema di registrazione del tragitto percorso mediante sistema di posizionamento satellitare (GPS)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
TRASPORTO DI FERTILIZZANTI DA UN'AZIENDA (cedente) VERSO UN'ALTRA AZIENDA (cessionario)		
Il trasporto è effettuato su un tragitto inferiore a 40 Km in linea d'aria	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Il trasporto è soggetto ad obbligo di giustificazione mediante Documento di trasporto o DDT	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Se SI: il trasporto è corredato da DDT e Documento di accompagnamento ¹ (o, in alternativa, da DDT integrato con le informazioni richieste ² dal Documento di accompagnamento, o da copia della Comunicazione nitrati in corso di validità con allegata copia del/i contratto/i di valorizzazione degli effluenti zootecnici)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Il trasporto è effettuato su un tragitto superiore a 40 Km in linea d'aria	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> il trasporto è corredato da DDT e Documento di accompagnamento ¹ (o, in alternativa, da DDT integrato con le informazioni richieste ² dal Documento di accompagnamento, o da DDT e copia della Comunicazione nitrati in corso di validità con allegata copia del/i contratto/i di valorizzazione degli effluenti zootecnici)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> è presente un sistema di registrazione del tragitto percorso mediante sistema di posizionamento satellitare (GPS)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

PRESENZA DI INFRAZIONI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

NOTE

Firma controllore/i comunale/i _____ Data ___ / ___ / _____

¹ riportato in Allegato 5 della DGR 2893/2020 della DGR 3001/2020

² - gli estremi identificativi dell'impresa da cui origina il materiale trasportato (del "cedente") e del legale rappresentante della stessa;

- la natura e la quantità del materiale trasportato;

- l'identificazione del mezzo di trasporto utilizzato;

- gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa o del soggetto che ha la disponibilità del suolo oggetto di utilizzazione agronomica;

- il numero e la data del documento di accompagnamento;

- la data di uscita del materiale trasportato, che può coincidere con quella del documento.

ALLEGATO B

Regione Lombardia

CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI

Comunicazione nitrati n. _____ anno di presentazione _____ Cuaa _____

Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

Tipologia di infrazioni rilevate	
Inosservanze agli adempimenti amministrativi (previsti dall'art. 130 decies – comma 1 - lr 31/2008 - DGR 3745 del 11/7/2012)	Presenza infrazione
Inosservanza della tenuta della documentazione relativa ai trasporti di effluenti di allevamento, acque reflue e reflui oleari	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Data ___ / ___ / _____

Firma controllore/i comunale/i _____

ALLEGATO C

REGIONE LOMBARDIA

- **DG AGRICOLTURA ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI - STRUTTURA AFCP**
.....
- **PROVINCIA DI SONDRIO**

VERBALE DI CONTROLLO SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI ANNO¹ _____

Dati dell'Impresa

Ragione Sociale: _____
CUAA impresa: _____ PARTITA IVA impresa: _____
con sede legale in Provincia di: _____
Comune di: _____
Indirizzo: _____
Recapito telefonico: _____ Fax: _____
Indirizzo mail: _____

L'anno _____, il giorno ___ del mese di _____,²

i/_I_ sottoscritt_ _____,
agent_ accertator_, tessera di riconoscimento n. _____, dipendent_ di
Regione Lombardia – DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi - AFCP di
..... /Provincia di Sondrio

Comune di _____, tecnici incaricati del controllo sulla corretta
applicazione della Direttiva Nitrati per la Ditta sopra specificata, si é/sono recat_ in
Comune di _____, in Via/C.na _____
presso la (sede legale – centro aziendale) _____
della ditta stessa, alle ore ___:___ dove, accertata la presenza del Signor
_____ in qualità di:

¹ Anno cui si riferisce la campagna di controllo

² Data di primo accesso

- Titolare
- Contitolare
- Legale rappresentante
- Delegato (allegare delega)
- Altro (specificare) _____

riconosciuto mediante (documento/altro) _____

dopo essersi qualificat_, l'ha/hanno reso edotto sugli obblighi che, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di applicazione della Direttiva Nitrati (Dir. CEE 676/91), l'impresa è tenuta ad osservare, ed hanno svolto il controllo in loco nelle seguenti date: _____,

nel seguente luogo: presso il (centro aziendale/sede legale) _____

_____ della ditta sopraindicata, conclusi in data _____³ compilando la check list di controllo predisposta dalla Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi, che si allega al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale.

³ Data di compilazione check list

L'esito del controllo eseguito è il seguente:

Il controllo ha avuto esito positivo in quanto non sono state rilevate violazioni previste dalla check list allegata al presente verbale;

Il presente verbale è stato redatto in due copie:

- la prima da rilasciare alla ditta _____ in persona del legale rappresentante pro tempore/titolare/contitolare/delegato/altro;
- la seconda da conservare agli atti presso gli uffici della Struttura AFCP _____/Provincia di Sondrio.

PER LA DITTA

I VERBALIZZANT_

Data: _____⁴ Luogo: _____

Il/la Signor/a _____ si rifiuta di sottoscrivere il verbale (specificare il motivo):

⁴ Data di chiusura del verbale

RELATA DI NOTIFICA

__ / __ sottoscritt_ / __ _____, funzionario/i di Regione Lombardia - DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi - AFCP/Provincia di Sondrio, ha/hanno notificato il presente processo verbale di accertamento amministrativo che consta di n° __ pagine, n° __ pagine di check list, e la presente relata di notifica, consegnandone copia nelle mani del signor _____, qualificatosi per _____ dell'azienda a controllo, presso _____

Data: _____ Luogo: _____

Firma di chi notifica _____

PER RICEVUTA

Data: _____ Luogo: _____

Firma del ricevente _____

si rifiuta di sottoscrivere, ritenendosi pertanto notificato ai sensi dell'art. 138 c.p.c. __

ALLEGATO D

REGIONE LOMBARDIA

DG AGRICOLTURA ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI - STRUTTURA AFCP

.....

PROVINCIA DI SONDRIO

Processo verbale di accertamento e contestazione di violazioni amministrative in materia di applicazione della direttiva nitrati di cui alla direttiva 676/91/CEE, a d.lgs. 152/2006, al D.M. 25/02/2016 ed alla L.R. 31/2008 – DGR 3475/2012, redatto in applicazione della L. n. 689/1981 e della L.R. 1/2012, relativo all'anno¹

Dati dell'Impresa

Ragione Sociale: _____

CUAA impresa: _____ PARTITA IVA impresa: _____

con sede legale in Provincia di: _____

Comune di: _____

Indirizzo: _____

Recapito telefonico: _____ Fax: _____

Indirizzo mail: _____

TRASGRESSORE

Cognome e nome:

Codice fiscale:

nato in Comune di Prov. di il .../.../.....

residente in Comune di Prov. di

indirizzo residenza Via/C.na

COOBLIGATO (art. 6 L. 689/81)

Denominazione o Rag. Sociale:

CUAA: P.IVA:

Sede legale in Comune di: Prov. di

indirizzo Via/C.na

nella persona del (titolare /contitolare/ rappresentante legale/

Cognome e nome

¹ Anno cui si riferisce la campagna di controllo

L'anno _____, il giorno ___ del mese di _____,²
i/il sottoscritto/i _____,
agente/i accertatore/i, tessera di riconoscimento n. _____, dipendente/i di
Regione Lombardia – DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi - AFCP di
..... /Provincia di Sondrio
Comune di _____, tecnico/i incaricato/i del controllo sulla
corretta applicazione della Direttiva Nitrati per la Ditta sopra specificata, si é/sono
recato/i in Comune di _____,
in Via/C.na _____
presso la (sede legale – centro aziendale) _____ della
ditta stessa, alle ore __:__
dove, accertata la presenza:
del Signor _____ in qualità di _____³
riconosciuto mediante (documento/altro) _____
e del Signor _____ in qualità di _____⁴

dopo essersi qualificato/i, l'ha/hanno reso edotto sugli obblighi che, ai sensi e per gli
effetti di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di
applicazione della Direttiva Nitrati (Dir. CEE 676/91), l'impresa è tenuta ad osservare, ed
hanno svolto il controllo in loco nelle seguenti date e luoghi⁵:

data _____, luogo _____

data _____, luogo _____

della ditta sopraindicata, conclusi in data _____⁶ compilando la check
list di controllo predisposta dalla Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi
Verdi, che si allega al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale.

² Data di primo accesso

³ Titolare, Contitolare, Legale rappresentante, Delegato (allegare delega), Altro (da specificare)

⁴ Consulente aziendale o altro (da specificare)

⁵ Centro aziendale, Sede legale, altro (specificare)

⁶ Data di compilazione check list

Il controllo ha avuto esito negativo in quanto sono state rilevate le violazioni individuate nella check list che si allega al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale.

A seguito dell'esito negativo del controllo sono state contestate al trasgressore Sig. _____ e alla ditta _____ in persona del _____ quale coobbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81, come sopra individuati, le violazioni amministrative riportate nella check list di controllo di cui sopra.

Con riferimento alle contestazioni delle violazioni, il Signor _____ in qualità di _____ ha dichiarato quanto segue:

Il trasgressore Signor _____ e la ditta _____ in persona del _____, quale coobbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81, come sopra individuati, vengono resi edotti che:

a) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 689/81, è prevista la possibilità del **pagamento in misura ridotta** della sanzione entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, entro 60 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione.

In questo caso il versamento è da effettuarsi tramite bonifico sul c/c bancario di Regione Lombardia avente il seguente IBAN: IT58 Y030 6909 7900 0000 0001918, con l'indicazione della seguente causale: "**CUAA dell'azienda - Direttiva nitrati - Sanzioni Amministrative ex LR. 31/2008, art. 130 decies**".

Il pagamento può essere effettuato anche tramite la piattaforma digitale PagoPA accedendo al portale pagamenti di Regione Lombardia nella sezione "NITRATI – Sanzioni amministrative: pagamento in misura ridotta" al link:

<https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html>

Nella schermata iniziale inserire nel "cerca ente", Regione Lombardia. Confermare e far scorrere la pagina vs il basso e scegliere "NITRATI – Sanzioni amministrative: pagamento in misura ridotta".

Copia della quietanza di versamento deve essere inoltrata entro 10 giorni dal pagamento:

- a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi via fax al numero 02/6765 2757 o via posta certificata all'indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it;
- a _____ via _____.

L'importo da versarsi in misura ridotta è pari a € _____ **complessivi**, così determinati:

Tipologia di Violazione ai sensi della LR 31/2008 art. 130 decies, commi 1,2,3 e della DGR 3745/2012		Presenza violazione SI/NO	Importo minimo €	Importo massimo €	Importo da versare in misura ridotta €
A	Inosservanze agli adempimenti amministrativi		200,00	2.000,00	400,00
B	Inosservanze alle disposizioni relative all'utilizzazione agronomica		500,00	5.000,00	1.000,00
C	Inosservanze alle disposizioni relative alle caratteristiche, dimensioni, stato manutentivo delle strutture di stoccaggio		1.000,00	10.000,00	2.000,00

- b) Entro trenta giorni dalla contestazione e notifica del presente verbale hanno facoltà di far pervenire alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi - U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, zootecniche e politiche ittiche – Palazzo Lombardia -Piazza Città di Lombardia - 20124 - Milano, **scritti difensivi e/o documenti**, domandando di **essere uditi dall'Autorità preposta all'irrogazione della sanzione prima della sua emissione** (art. 18 L. 689/81);
- c) Qualora il pagamento in misura ridotta di cui al punto a) non sia effettuato, Regione Lombardia – D. G. Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi, esaminati eventuali scritti difensivi o effettuate eventuali audizioni, procederà all'emissione di **ordinanza-**

ingiunzione con cui è irrogata la sanzione amministrativa, come stabilito dall'art. 130 nonies della LR 31/2008;

- d) In caso di mancato pagamento in misura ridotta di cui al punto a) e di **reiterazione** (ovvero accertamento, nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo, di violazione della stessa indole), sarà irrogata una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione massima applicabile per ciascuna tipologia, come stabilito dall'art. 8 bis della Legge 689/91.
- e) Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente verbale costituiscano reato.

Il/la sottoscritto/i agente/i accertatore/i svolge/svolgono le seguenti ed ulteriori osservazioni:

Il presente verbale è redatto in 3 copie:

- la prima da conservare agli atti presso gli uffici della Struttura AFCP _____/Provincia di Sondrio, che verrà trasmessa alla Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, quale autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento;
- la seconda da rilasciare al trasgressore Signor _____;
- la terza da rilasciare alla ditta _____, nella persona del _____ quale coobbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81.

PER LA DITTA

I VERBALIZZANT_

Data: _____⁷ Luogo: _____

Il/la Signor/a _____ si rifiuta di sottoscrivere il verbale (specificare il motivo):

⁷ Data di chiusura del verbale

RELATA DI NOTIFICA

I_ /__ sottoscritt_/_ _____, funzionario/i di Regione Lombardia - DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi - AFCP/Provincia di Sondrio, ha/hanno notificato il presente processo verbale di accertamento amministrativo che consta di n° ___ pagine, n° ___ pagine di check list, e la presente relata di notifica, **al trasgressore** Signor _____, consegnandone copia nelle mani dello stesso.

Data: _____ Luogo: _____

Firma di chi notifica _____

PER RICEVUTA

Data: _____ Luogo: _____

Firma del ricevente _____

si rifiuta di sottoscrivere, ritenendosi pertanto notificato ai sensi dell'art. 138 c.p.c. ____

RELATA DI NOTIFICA

I_ /__ sottoscritt_/_ _____, funzionario/i di Regione Lombardia - DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi - AFCP/Provincia di Sondrio, ha/hanno notificato il presente processo verbale di accertamento amministrativo che consta di n° ___ pagine, n° ___ pagine di check list, e la presente relata di notifica, **alla Ditta** _____

P. IVA _____ in persona del _____ della ditta medesima, quale coobbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81, consegnandone copia nelle mani del Signor _____;

Data: _____ Luogo: _____

Firma di chi notifica _____

PER RICEVUTA

Data: _____ Luogo: _____

Firma del ricevente _____

si rifiuta di sottoscrivere, ritenendosi pertanto notificato ai sensi dell'art. 138 c.p.c. ____

ALLEGATO E**VERBALE DI CONTROLLO – primo accesso****REGIONE LOMBARDIA**

- DG AGRICOLTURA ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI - STRUTTURA AFCP**
- PROVINCIA DI SONDRIO**

**VERBALE DI CONTROLLO
SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI
ANNO¹ _____**

Dati dell'Impresa

Ragione Sociale: _____

CUAA impresa: _____ PARTITA IVA impresa: _____

con sede legale in Provincia di: _____

Comune di: _____

Indirizzo: _____

Recapito telefonico: _____ Fax: _____

Indirizzo mail: _____

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____,²

il/la sottoscritt_ _____, agente accertatore, tessera di riconoscimento n. _____, dipendente di Regione Lombardia – DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi - AFCP di /Provincia di Sondrio

il/la sottoscritt_ _____, agente accertatore, tessera di riconoscimento n. _____, dipendente di Regione Lombardia – DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi - AFCP di /Provincia di Sondrio

tecnico/i incaricato/i del controllo sulla corretta applicazione della Direttiva Nitrati da parte della Ditta sopra specificata, si è/sono recato/i in Comune di _____ (prov. _____), in Via/C.n _____

presso la sede legale il centro aziendale della ditta stessa, alle ore ____:____ dove, accertata la presenza del/la Signor/ra _____ in qualità di:

- Titolare

¹ Anno cui si riferisce la campagna di controllo² Data di primo accesso

- Contitolare
- Legale rappresentante
- Delegato (allegare delega)
- Altro (specificare) _____

Riconosciuto/a mediante (documento/altro) _____

rilasciata dal Comune di _____ con scadenza il _____

dopo essersi qualificat_, l'ha/hanno reso edotto sugli obblighi che, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di applicazione della Direttiva Nitrati (Dir. CEE 676/91), l'impresa è tenuta ad osservare, ed hanno svolto il controllo in loco nella/e seguente/i data/e: _____

nel seguente luogo: presso il (centro aziendale/sede legale) _____

Altri presenti al controllo:

Nome e Cognome _____ in qualità di _____

Nome e Cognome _____ in qualità di _____

La visita ispettiva ha avuto come oggetto il sopralluogo visivo, l'acquisizione della documentazione richiesta dalla normativa vigente e se necessario prove fotografiche, avviando il procedimento istruttorio. In particolare (facoltativo),

✓ la visita ispettiva ha avuto come oggetto il sopralluogo visivo delle seguenti strutture³:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

✓ sono stati verificati/acquisiti i seguenti dati/documenti/foto:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

³ ... e/o animali, appezzamenti, impianti ecc.

OSSERVAZIONI DEL/DEGLI AGENTE/I ACCERTATORE/I:

OSSERVAZIONI DELLA DITTA:

L'esito del controllo scaturirà a seguito della compilazione della Check list (allegato A), a cura del/degli agente/i accertatore/i dopo gli approfondimenti istruttori, e verrà riportato nello specifico verbale (allegato C se positivo, allegato D se negativo), che verrà consegnato/spedito/notificato unitamente alla Check list alla ditta controllata.

A tal fine il titolare /rappresentante legale coobbligato in solido chiede che la notifica del verbale venga effettuata alla medesima PEC della ditta.

Il presente verbale è redatto in duplice copia, una delle quali da rilasciare alla ditta.
Luogo e data: _____

PER LA DITTA

IL/I VERBALIZZANTE/I
